



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PARMA)	2
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA).....	18
COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PARMA)	48
COMUNE DI GALLIERA (BOLOGNA)	78
COMUNE DI RIOLO TERME (RAVENNA)	105
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA).....	119

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PARMA)

Modifiche allo Statuto dell'Unione Pedemontana Parmense



UNIONE DEI COMUNI “PEDEMONTANA PARMENSE”

STATUTO

Approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Collecchio	delibera n. 61 del 06/11/2008
Consiglio Comunale di Felino	delibera n. 83 del 03/11/2008
Consiglio Comunale di Montechiarugolo	delibera n. 66 del 04/11/2008
Consiglio Comunale di Sala Baganza	delibera n. 61 del 05/11/2008
Consiglio Comunale di Traversetolo	delibera n. 74 del 28/10/2008

Modificato con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Collecchio	delibera n. 45 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Felino	delibera n. 37 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Montechiarugolo	delibera n. 37 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Sala Baganza	delibera n. 36 del 10/06/2013
Consiglio Comunale di Traversetolo (1^ votaz.)	delibera n. 37 del 14/06/2013
Consiglio Comunale di Traversetolo (2^ votaz.)	delibera n. 39 del 17/06/2013

Preso d'atto delle modifiche

Delibera di Consiglio dell'Unione n. 19 del 24/06/2013

UNIONE DEI COMUNI "PEDEMONTANA PARMENSE"**STATUTO DELL'UNIONE****INDICE****TITOLO I****Principi fondamentali**

- ART. 1 - Istituzione dell'Unione
- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione
- ART. 4 - Durata dell'Unione
- ART. 5 - Scioglimento dell'Unione
- ART. 6 - Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni
- ART. 7 - Funzioni dell'Unione
- ART. 8 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
- ART. 9 - Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti
- ART. 10 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II**Organi di governo****Capo I: Organi dell'Unione**

- ART. 11 - Organi dell'Unione

Capo II: Il Consiglio

- ART. 12 - Composizione del Consiglio e sua prima elezione
- ART. 13 - Competenze del Consiglio e modalità di convocazione
- ART. 14 - Il Presidente del Consiglio
- ART. 15 - Commissioni Consiliari
- ART. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- ART. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III: Il Presidente e la Giunta

- ART. 19 - Il Presidente
- ART. 20 - Competenze del Presidente
- ART. 20 bis – Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
- ART. 21 - Vice Presidente
- ART. 22 - Composizione e nomina della Giunta
- ART. 23 - Competenze della Giunta
- ART. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione
- ART. 25 - Status giuridico ed economico degli organi politici dell'Unione

TITOLO III**Istituti dell'accesso e della partecipazione**

- ART. 26 - Diritto d'accesso agli atti
- ART. 27 - Partecipazione

TITOLO IV**Organizzazione amministrativa**

- ART. 28 - Principi generali
- ART. 29 - Il personale
- ART. 30 - Segretario
- ART. 31 - Funzione di Direzione

TITOLO V**Finanze e contabilità**

- ART. 32 - Finanze dell'Unione
- ART. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 34 - Rendiconto

ART. 35 - Revisione economica e finanziaria
ART. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

ART. 37 - Atti regolamentari
ART. 38 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale 30/6/2008 n.10, è costituita tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo l'Unione dei Comuni "Pedemontana Parmense".
2. L'Unione ha sede nel Comune di Collecchio.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica con il nome "Unione Pedemontana Parmense" e con un proprio stemma.
7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito Regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.
8. Lo stemma dell'Unione è riportato in allegato.

Art. 2

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
3. L'Unione dei Comuni emana Regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 e delle Leggi Regionali.
2. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione unificata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
6. Gli assessori ed i consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi

specificatamente determinati dalla legge.

Art. 4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 5

Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento dell'Unione il recesso dalla medesima di 3 Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia **all'art. 29** del presente Statuto.

Art. 6

Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. Ha l'obbligo anche di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi.

Art. 7

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie sia delegate, nonché la gestione di servizi, nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) Personale;
 - b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - c) gestione economica e finanziaria;
 - d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;

- e) servizi informativi;
 - f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
 - g) appalti di fornitura di beni e servizi;
 - h) appalti di lavori pubblici;
 - i) sportello unico attività produttive;
 - l) attività istituzionali e segreteria;
 - m) polizia municipale;
 - n) protezione civile;
 - o) servizi sociali;
 - p) servizi scolastici;
 - q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
 - r) catasto;
 - s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - t) istruzione, cultura, sport
 - u) ambiente
 - v) turismo
 - z) Difensore civico
2. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 8

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il conferimento integrale delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Statuto viene effettuato da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
2. Il conferimento si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e, subito dopo, del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - eventuale durata, non inferiore a cinque anni, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - modalità di recesso.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è riferita a funzioni e servizi tra loro omogenei.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.7, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. L'Unione subentra ai Comuni, nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, con la quale si perfeziona tale conferimento.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
7. All'Unione può essere conferita la gestione di parti di servizi o funzioni, da parte di almeno tre Comuni, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei presenti, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione, di una convenzione avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 2.
8. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione Pedemontana o altra Unione.

Art. 9**Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti**

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia;
 - mediante affidamento a terzi;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa vigente;
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti dai Comuni aderenti.

Art. 10**Modalità di ripartizione spese ed entrate**

1. Le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Nella fattispecie di conferimento di funzioni e servizi da parte di almeno tre Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.
3. Il criterio generale da tenere a riferimento per il riparto delle spese dei servizi e funzioni associate è dato dalla popolazione residente di cui al comma 1; le singole convenzioni possono derogare e/o integrare a tale principio generale per le specificità proprie del servizio o funzione associata.

**TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO****Capo I
Organi dell'Unione****Art. 11
Organi dell'Unione**

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
5. La nomina, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi o dei loro singoli componenti, e la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II Il Consiglio

Art. 12

Composizione del Consiglio e sua prima elezione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 20 Consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 21 membri assegnati. I Consigli Comunali eleggono i restanti consiglieri con il metodo del voto limitato ad un componente secondo il seguente schema:

	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
Collecchio	5	2	2	1
Felino	4	2	1	1
Montechiarugolo	4	2	1	1
Sala Baganza	4	2	1	1
Traversetolo	4	2	1	1
Totale	21	10	6	5

2. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.

Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti, è eletto il più giovane di età.

3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco presidente dell'Associazione Pedemontana Parmense, qualora la Giunta non abbia già nominato il Presidente dell'Unione.

5. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.

7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.

Art. 13

Competenze del Consiglio e modalità di convocazione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze in riferimento alle funzioni e servizi conferitegli dai Comuni per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla

competenza del Consiglio Comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito in seduta pubblica alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste dallo Statuto, dalla Legge o dai Regolamenti.

2 bis. I rappresentanti di un Comune dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere di consiglio o di giunta riguardanti funzioni non conferite dal medesimo comune. L'obbligo di astensione non si applica alle decisioni che hanno valenza sull'intero territorio dell'Unione. Il regolamento disciplina i casi e le modalità.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno, a pena di decadenza.

5. Le convocazioni sono effettuate, di norma, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente.

Art. 15

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla delibera di istituzione delle Commissioni.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, di cui all'art. 18 del presente Statuto.

4. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, ai Consiglieri è attribuito, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, un gettone di presenza di valore non superiore a quello

previsto dalla legge per il Consiglio Comunale del Comune aderente con popolazione più numerosa, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 17

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 18

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art. 19

Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione di norma per la durata di un anno, salvo quanto disposto dal 1° comma lettera f) del successivo art. 23.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
3. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni e servizi conferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla Legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con la natura delle Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e del Segretario;

- f) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
3. In caso di conferimento integrale delle funzioni, i compiti che la Legge attribuisce ai Sindaci, sono esercitati dal Presidente dell'Unione.

Art.20 bis

Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art.67 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, i consiglieri dell'Unione possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso azienda speciale, fondazione, istituzione e società di capitale dipendenti dall'Unione o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato.
2. Le cause esimenti si applicano anche al Presidente e agli assessori dell'Unione.
3. La fattispecie riguarda i servizi sociali ed educativi, il cui espletamento coincide con interessi primari della collettività locale.

Art. 21

Vice Presidente

1. E' Vicepresidente il Sindaco individuato dalla Giunta, contestualmente alla nomina del Presidente.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al terzo comma dell'art.19.

Art. 22

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli Assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
3. I Sindaci membri della Giunta possono delegare, alla partecipazione alle riunioni dell'organo, i rispettivi Vicesindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla Legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei Responsabili;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dal presente Statuto;
 - f) alla scadenza annuale, con la presenza di tutti i componenti, può prorogare all'unanimità la durata dell'incarico del Presidente in carica fissando un nuovo termine, di durata non superiore ad 1 anno.
2. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.
3. Il Presidente può delegare agli altri componenti della Giunta la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai

sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

5. La Giunta può individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento tra gli Assessori Comunali.

Art. 24

Cessazione dalla carica di membro della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

Art. 25

Status giuridico ed economico degli organi politici dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative e i rimborsi spesa applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli Amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli Enti Locali, anche con riferimento al regime delle incompatibilità.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Vice Presidente e i Consiglieri dell'Unione hanno diritto unicamente a percepire un gettone per la presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto al precedente art. 16, 4° comma.

3. Le cariche di Presidente dell'Unione e di membri della Giunta dell'Unione, sono gratuite, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1.

TITOLO III

ISTITUTI DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 26

Diritto d'accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini, e a tal fine si avvarrà anche degli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie.

2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento da adottare, e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 27

Partecipazione

1. E' assicurato il diritto, dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi, di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione può promuovere la collaborazione della popolazione residente in sede di predisposizione dei propri atti fondamentali ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

4. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, o ad altre forme di consultazione, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della

popolazione in materia. Di dette proposte — verificate la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione — si dovrà tener conto in sede deliberante.

5. Per garantire la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei comuni, i consiglieri comunali possono partecipare, con riguardo alle funzioni trasferite, alle sedute delle commissioni consiliari con diritto di parola.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 29

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il Personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e, per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione — Enti Locali.
7. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
8. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 30

Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, individuato tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo

Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, dal Segretario del Comune che esprime la figura del Presidente dell'Unione.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 31

Funzione di Direzione

1. L'Unione può dotarsi di un Direttore Generale nominato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione, assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali.

2. La funzione di Direzione può essere altresì affidata a un Segretario/Direttore dei Comuni aderenti all'Unione o al Collegio dei Segretari/Direttori dei Comuni, all'interno del quale viene individuata la figura del Referente degli organi politici e nei confronti dell'esterno.

3. Alla Direzione Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, in accordo con le direttive impartite dal Presidente e l'esercizio della funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.

4. La Direzione Generale, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, provvede a:

a) elaborare, con il concorso dei Responsabili dei servizi e delle funzioni, la proposta di bilancio a budget, secondo le direttive impartite dal Presidente;

b) gestire le relazioni sindacali.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, secondo le disposizioni contenute nelle relative convenzioni attuative.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.

3. La bozza di bilancio di previsione è predisposta, di norma, entro il 30 Settembre di ogni anno.
4. Il bilancio di previsione dell'Unione è approvato, di norma, dopo che i Comuni aderenti hanno approvato il rispettivo bilancio, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del termine di legge.
5. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 34

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b) la relazione del revisore dei conti;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalle disposizioni vigenti per gli Enti Locali e dal Regolamento di contabilità.

Art. 35

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di Legge, il Revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione. Il suddetto organo monocratico dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 36

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato alla tesoreria di uno dei Comuni aderenti all'Unione, che pratici le migliori condizioni, per il periodo massimo di 1 anno.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune capofila dell'Associazione Intercomunale Pedemontana Parmense.

Art. 38**Disposizioni transitorie e finali**

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Pedemontana Parmense ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di conferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino al conferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 3 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.
5. Primo Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Pedemontana Parmense.
6. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
7. Il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA)

Statuto modificato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 26/6/2013



Città di Castel Maggiore
(Provincia di Bologna)

STATUTO COMUNALE

- **Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/09/2001 con deliberazione n. 76, controllata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 03/10/2001, Prot. n. 9323.**
- **Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 152 del 26.10.2001.**
- **Ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 18.10.2001 al 16/11/2001 al N. 22214.**
- **In vigore dal 17.11.2001.**

- **Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/06/2013 con deliberazione n. 32**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 - Disposizioni generali.
- Art.2 - Funzioni.
- Art.3 - Finalità.
- Art.4 - Pari opportunità.
- Art.5 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate.
- Art.6 - Servizio di segreteria a favore degli utenti.
- Art.7 - Territorio, Sede comunale, Stemma, Gonfalone.
- Art.8 - Forme di pubblicità degli atti.
- Art.9 - Consiglio dei ragazzi
- Art.10 - Consulta giovanile

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art.11 - Titolari dei diritti di partecipazione.
- Art.12 - Principio della partecipazione.
- Art.13 - Riunioni e Assemblee.
- Art.14 - Consulte frazionali.
- Art.15 - Consultazioni popolari.
- Art.16 - Proposte, Istanze, Petizioni.
- Art.17 - Referendum
- Art.18 - Azione popolare.

CAPO II: LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art.19 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale.
- Art.20 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale.
- Art.21 - Istruttoria pubblica
- Art.22 - Disposizioni integrative.

CAPO III: L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art.23 - Accesso agli atti e alle informazioni.
- Art.24 - Diritto di informazione.
- Art.25 - Pubblicità degli atti amministrativi.
- Art.26 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune.

CAPO IV: DIFENSORE CIVICO - **ABROGATO**

- Art.27 - Difensore Civico - **ABROGATO**

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I: GLI ORGANI. IL CONSIGLIO

- Art.28 - Organi di governo.
- Art.29 - Ruolo e competenze generali.
- Art.30 - Il Consiglio Comunale.
- Art.31 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
- Art.32 - Funzioni di controllo politico-amministrativo.
- Art.33 - Gruppi Consiliari.
- Art.34 - Conferenza dei Capigruppo
- Art.35 - Commissioni Consiliari.
- Art.36 - Commissioni d'indagine.
- Art.37 - Commissioni di lavoro e Consulte.
- Art.38 - Commissioni di controllo e garanzia
- Art.39 - Funzionamento del Consiglio Comunale.
- Art.40 - Pubblicazione delle deliberazioni.
- Art.41 - Prima adunanza
- Art.42 - Linee programmatiche di mandato.
- Art.43 - Indirizzi per le nomine
- Art.44 - Attribuzioni dei Consiglieri Comunali.
- Art.45 - Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri Comunali.
- Art.46 - Consigliere Anziano
- Art.47 - Decadenza e dimissioni.

CAPO II: GIUNTA COMUNALE E SINDACO

- Art.48 - Composizione.
- Art.49 - Requisiti del Vicesindaco e degli Assessori.
- Art.50 - Competenze della Giunta.
- Art.51 - Funzionamento della Giunta.
- Art.52 - Divieto di incarichi e consulenze.
- Art.53 - Mozione di sfiducia.
- Art.54 - Cessazione dalla carica di singoli Assessori - Sostituzione.
- Art.55 - Revoca degli Assessori.
- Art.56 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.
- Art.57 - Il Sindaco.
- Art.58 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione.
- Art.59 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo.
- Art.60 - Potere di ordinanza del Sindaco.
- Art.61 - Organi di collaborazione del Sindaco
- Art.62 - Il Vice Sindaco.
- Art.63 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.
- Art.64 - Pubblicità delle spese elettorali.

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I: L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art.65 - Principi e criteri direttivi.
- Art.66 - Tutela della professionalità.

CAPO II: RUOLO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Art.67 - Le funzioni del Segretario comunale.
- Art.68 - Il Vice Segretario comunale.

CAPO III: RESPONSABILI DI SETTORE

- Art.69 - Responsabili di Settore.

- Art.70 - Compiti dei Responsabili di Settore.
Art.71 - Attribuzione e revoca della posizione di Responsabile di Settore.
Art.72 - Direttore Generale. - **ABROGATO**
Art.73 - Comitato di Coordinamento.

CAPO IV: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

- Art.74 - Struttura Amministrativa.
Art.75 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.76 - Organizzazione del personale.
Art.77 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.78 - Sanzioni disciplinari e responsabilità.

**TITOLO V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI**

CAPO I: FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art.79 - Servizi pubblici comunali.
Art.80 - Gestione dei servizi pubblici.
Art.81 - Aziende speciali ed istituzioni.
Art.82 - Società per Azioni e a responsabilità limitata.

**TITOLO VI
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE**

CAPO I: CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art.83 - Convenzioni.
Art.84 - Consorzi.
Art.85 - Accordi di programma.
Art.86 - Esercizio associato di funzioni

**TITOLO VII
PROFILI FINANZIARI E CONTABILI**

- Art.87 - Caratteri del sistema contabile.
Art.88 - Ordinamento finanziario.
Art.89 - Gestione finanziaria e assetto organizzativo.
Art.90 - Bilancio.
Art.91 - Controllo di gestione.
Art.92 - Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.93 - Attività di controllo dei Revisori dei Conti.
Art.94 - Tesoreria.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art.95 - Revisione e abrogazione dello Statuto.
Art.96 - Adozione dei regolamenti.
Art.97 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. - **ABROGATO**
Art.98 - Entrata in vigore.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Disposizioni Generali

1. Il Comune di Castel Maggiore è un ente autonomo esponente degli interessi globali della comunità locale che rappresenta, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue forme nell'ambito della Costituzione della Repubblica, delle leggi e delle norme del presente Statuto.

Art.2 Funzioni

1. Il Comune di Castel Maggiore è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
2. L'Amministrazione comunale svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art.3 Finalità

1. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.
2. Il Comune di Castel Maggiore pone al centro della propria azione la persona, garantendone i diritti inviolabili, e contribuisce ad eliminare ogni tipo di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, l'origine etnica o sociale, il censo, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita, le disabilità, l'età, gli orientamenti sessuali..
3. Informa le linee di indirizzo e i provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale delle cittadine e dei cittadini. Ispira la propria attività al principio della solidarietà, del completo sviluppo della persona umana e della piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune di Castel Maggiore si impegna a:
 - a) riconoscere il valore delle famiglie e sostenerne il ruolo previsto dalla carta costituzionale, garantire alle unioni di fatto la rimozione degli ostacoli di natura regolamentare che possano impedirne o limitarne l'accesso ai servizi comunali;
 - b) promuovere la solidarietà della comunità locale, tra generazioni, culture, gruppi etnici e in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, ed eliminare ogni forma di ostacolo;
 - c) favorire e promuovere, nel rispetto delle normative vigenti, l'incontro tra le varie e diverse realtà etniche presenti sul territorio, ponendosi l'obiettivo di una piena integrazione nel rispetto delle diverse espressioni culturali, nell'ottica di una piena affermazione di società multietnica;
 - d) riconoscere alle bambine e ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale e impegnarsi a garantirne il rispetto; il Sindaco rappresenta l'ideale tutore delle bambine e dei bambini di Castel Maggiore per garantire loro il diritto all'esistenza, alla protezione e alla formazione;
 - e) riconoscere e garantire il diritto di partecipazione delle giovani e dei giovani alla vita della società civile e delle istituzioni democratiche, orientando la propria azione all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della loro personalità;
 - f) promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella vita sociale,

lavorativa e istituzionale. A tal fine il Comune concorre ad eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro e nella progressione di carriera; inoltre favorisce, anche attraverso l'organizzazione di servizi e il coordinamento degli orari, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali di uomini e donne;

- g) valorizzare e promuovere l'associazionismo sociale, culturale, sportivo e il volontariato, in tutte le sue forme;
 - h) garantire l'organico ed equilibrato assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente, nei suoi aspetti naturalistici e paesaggistici;
 - i) promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità, stimolando il concorso dell'iniziativa privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale;
 - j) favorire la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, promuovendo sul territorio la piena tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - k) concorrere ad armonizzare tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini;
 - l) promuovere e partecipare alle iniziative di coordinamento, alle attività e alle politiche di area vasta di accesso ai servizi in ambito metropolitano;
 - m) valorizzare le risorse e le attività culturali e promuovere la collaborazione con le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
5. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli comunitari, statali, regionali e provinciali.
6. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'Art.128 della Costituzione e di quelle attribuitegli e delegategli, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia e la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed associazione nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Art.4 Pari Opportunità

1. Il Comune di Castel Maggiore attua condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.
2. A tal fine gli organi del Comune garantiscono a entrambi i sessi, almeno un terzo dei componenti della Giunta Comunale, delle Commissioni Consultive obbligatorie e facoltative dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, delle aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art.5 Coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal comune a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
2. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al responsabile del settore.

Art.6 Servizio di segreteria a favore degli utenti

1. All'ufficio servizi sociali è affidato il servizio di segreteria del comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente con il compito di tenere i rapporti con le persone disabili ed i loro familiari. Il responsabile del servizio riferisce direttamente al Comitato.

Art.7 Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Castel Maggiore ha un'estensione di Kmq.30,91 e comprende, oltre al Capoluogo, le seguenti frazioni e località:, Bondanello, Boschetto-Castiglia, Castello, Garluda, Osteria del Gallo, Primo Maggio, Sabbiuino, Torre Verde, Trebbo di Reno.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Matteotti n.10. Presso di esso o in altra sede distaccata si riuniscono normalmente la Giunta e il Consiglio Comunale. In casi particolari tali organi possono riunirsi anche in altro luogo.
3. Il Comune ha un suo segno distintivo, lo stemma di cui al modello allegato al presente statuto sotto la lettera a).
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone di cui al modello allegato al presente statuto sotto la lettera b).
5. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di legge.

Art.8 Forme di pubblicità degli atti

1. Nel palazzo civico viene individuato uno spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art.9 Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio dei ragazzi.
2. Composizione, modalità di istituzione e di funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento.

Art.10 Consulta giovanile

1. Il Comune di Castel Maggiore, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione della Consulta giovanile, con compiti propositivi e consultivi.
2. Composizione, modalità di istituzione e di funzionamento della Consulta sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I:PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.11 Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune anche:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti nel Comune ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune.
2. Il diritto di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere esercitato in forma singola o associata.

Art.12 Principio della partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i soggetti *di cui all'art.11* all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce e favorisce il costituirsi di ogni organismo e associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti determinati dall'ente e un'informazione completa, accessibile e tempestiva sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i singoli, gruppi, organismi e associazioni.

Art.13 Riunioni e Assemblee

1. Tutti i singoli, gruppi, organismi e associazioni hanno il diritto di promuovere, in piena autonomia, riunioni e assemblee per lo svolgimento delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale facilita l'esercizio delle attività di cui al primo comma, mettendo a disposizione le sedi civiche ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di uso sono appositamente regolamentate.
3. L'Amministrazione comunale convoca, ogni qualvolta sia ritenuto utile o necessario, pubbliche assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria per:
 - a) costituire delle commissioni;
 - b) dibattere problemi;
 - c) sottoporre al loro parere proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, ciascuno secondo le proprie competenze e in base alle modalità fissate dal regolamento.

Art.14 Consulte frazionali

1. Al fine di garantire una più efficace partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del Comune possono essere istituite Consulte Frazionali con compiti consultivi e propositivi.
2. Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art.15 Consultazioni popolari

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, eventualmente estesa ad altre categorie di cittadini interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale o da un terzo dei componenti il Consiglio Comunale. Tale consultazione può avvenire anche attraverso appositi questionari e/o sondaggi d'opinione.
3. I risultati della consultazione devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale o della Giunta comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con tornate elettorali e debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Art.16 Proposte, Istanze, Petizioni

1. Tutti i soggetti di cui all'Art.11 hanno diritto di presentare proposte, istanze o petizioni rivolte al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco nelle materie di rispettiva competenza, per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. La proposta consiste nella richiesta di una deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta. La proposta, redatta in articoli o punti deve essere sottoscritta da almeno 150 persone, e deve essere presentata al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale e alla Giunta comunale. La relativa decisione deve essere assunta dall'organo competente entro 60 giorni.

3. L'istanza consiste in una specifica richiesta a provvedere su un determinato oggetto, e deve essere presentata in forma scritta. L'istanza può essere sottoscritta da uno o più dei soggetti di cui all'art.11.
4. La petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto o a segnalare una situazione, e deve essere presentata in forma scritta. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 10 dei soggetti di cui all'art.11.
5. Le istanze e le petizioni ricevute dal Consiglio Comunale o dalla Giunta in base alle rispettive competenze devono essere discusse e, se necessario, deliberate entro 60 giorni dalla presentazione.
6. Le associazioni già costituite possono presentare proposte, istanze o petizioni in nome dei propri iscritti.
7. La Giunta Comunale informerà i capigruppo consiliari delle istanze e petizioni ricevute, nonché delle decisioni assunte in merito.
8. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione ai proponenti del provvedimento con il quale si pronuncia sulla proposta, istanza o petizione.

Art.17 Referendum

1. Il Sindaco indice referendum consultivo o abrogativo, nelle materie di esclusiva competenza comunale, quando lo richieda il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Nei limiti di cui al precedente comma, il Sindaco indice altresì referendum abrogativo quando lo richieda un numero di soggetti aventi diritto, indicati all'Art.11 c.1 lett. a) e c), non inferiore a 1800 e referendum consultivo quando lo richieda un numero dei medesimi soggetti non inferiore a 1000.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) Lo Statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità, i regolamenti in materia di entrate ed a contenuto finanziario, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
 - g) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - h) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge, a meno che la consultazione referendaria non si svolga prima che scadano i termini di legge entro cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - i) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permutate; gli appalti e le concessioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il referendum abrogativo può verte su regolamenti comunali o su atti deliberativi del Consiglio a carattere generale.
5. La proposta di referendum, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti composto di tre membri effettivi e tre supplenti, in possesso di particolare competenza giuridico - amministrativa, nominati dal Consiglio Comunale. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco e i Consiglieri Comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Comitato stesso.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Esso deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Responsabile del servizio finanziario del Comune presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Lo stesso Responsabile del servizio finanziario deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

7. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti verte:
 - sulla esclusiva competenza comunale
 - sulla esclusiva competenza del Consiglio Comunale a deliberare
 - sulla congruità e univocità del quesito
 - sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nella ipotesi di referendum abrogativo
8. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre tornate elettorali.
9. Se la proposta oggetto di referendum consultivo viene accolta, il Consiglio Comunale è tenuto a provvedere entro trenta giorni sia se intende conformarsi al risultato della consultazione, sia se intenda discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
10. In caso di referendum abrogativo il provvedimento o la parte di esso abrogata cessa di avere vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'esito positivo del referendum stesso con indicazione dei relativi risultati. Detta pubblicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di svolgimento del referendum.
11. Oltre a quanto previsto al c.5, il regolamento determina:
 - Il numero minimo dei componenti il Comitato promotore del referendum;
 - I criteri di formulazione dei quesiti;
 - Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme;
 - Le modalità di presentazione delle richieste di referendum;
 - Le procedure di ammissibilità;
 - Le modalità di indizione dei referendum e di convocazione dei comizi elettorali;
 - Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto,
 - Le modalità per la proclamazione dei risultati.

Art.18 Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

CAPO II: LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.19 La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dallo Stato e dalla Regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti dalla necessità di rispettare precisi tempi di legge, i destinatari, gli interessati e i controinteressati hanno il diritto a:
 - a) essere avvertiti dell'avvio del procedimento e del nominativo del responsabile del procedimento;
 - b) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - c) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art.20 La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.
3. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo individuati dal regolamento, a seconda delle modalità di svolgimento da questo fissate, l'adozione definitiva dell'atto da parte del comune è preceduta da una o più udienze conoscitive.

Art.21 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di un sesto dei consiglieri comunali. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 400 soggetti di cui all'Art.11.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art.22 Disposizioni integrative

1. Il regolamento di cui all'Art.20 detta ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

CAPO III: L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art.23 Accesso agli atti e alle informazioni

1. Lo statuto e l'apposito regolamento assicurano ai soggetti di cui all'Art.11, singoli od associati, il diritto di accesso a tutti gli atti ed informazioni detenuti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
 - d) stabilisce che la vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso venga svolta dal Segretario Comunale, il quale ne determina le modalità.

Art.24 Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione preventiva e successiva circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sulle deliberazioni e sugli atti detenuti;

- b) l'informazione sui servizi, sulla erogazione di contributi economici, sulle strutture competenti in ordine alle prestazioni e sulle condizioni a tal fine necessarie;
- c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti.

Art.25 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art.26 Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli organismi associativi a cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di divulgazione analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

CAPO IV: DIFENSORE CIVICO Abrogato

Art.27 Difensore Civico Abrogato

**TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

CAPO I: GLI ORGANI. IL CONSIGLIO

Art.28 Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. L'azione di tali organi si svolge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

Art.29 Ruolo e competenze generali

1. Spetta agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della comunità. L'apposito regolamento determina l'organizzazione in modo che l'azione comunale soddisfi con efficacia, efficienza e tempestività le esigenze e le aspettative della collettività comunale.

Art.30 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, stabilendo in ordine ad essi gli indirizzi per la complessiva attività dell'Ente.
2. Su tale attività il Consiglio Comunale svolge una funzione di controllo politico-amministrativo per il conseguimento da parte dell'Ente degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con i documenti programmatici.
3. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa.

Art.31 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle

norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, espressamente previsti dall'Art.42 del D. Lgs. 267/2000, devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, alla regolarità contabile del responsabile del servizio interessato. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale può sollecitare l'attività degli altri organi di governo per l'attuazione degli indirizzi generali e degli altri programmi approvati dal consiglio stesso.

Art.32 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Lo Statuto ed i regolamenti stabiliscono le modalità per lo svolgimento del controllo politico-amministrativo, relativamente alle attività svolte:
 - a) dagli organi del Comune;
 - b) dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle gestioni convenzionate e coordinate, dalle società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del Comune.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e indirizzo, in conformità allo statuto, al regolamento e alle norme vigenti.

Art.33 Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti dichiarano a quale gruppo consiliare intendono appartenere. In caso di un unico consigliere, sono a questo riconosciute tutte le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. ABROGATO.
3. Con il regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.34 Conferenza dei Capi-gruppo

1. La Conferenza dei Capi-gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, ed assicura la programmazione dei lavori del Consiglio. Inoltre ha funzioni di iniziativa circa le modifiche al regolamento del Consiglio comunale.
2. Alla Conferenza dei Capi-gruppo partecipa il Sindaco o un suo delegato.
3. Il regolamento consiliare definisce le altre competenze della conferenza dei Capi-gruppo, il suo funzionamento ed il rapporto con gli altri organi.

Art.35 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, le funzioni, le materie di competenza, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.

Art.36 Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni *d'indagine*, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dall'Amministrazione e dagli uffici comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata nonché i termini per concluderla

e riferire al Consiglio.

Art.37 Commissioni di lavoro e consulte

1. Il Consiglio Comunale può nominare su specifici argomenti commissioni di lavoro e/o consulte, costituite anche da cittadini non consiglieri.
2. Tali organismi possono essere temporanei o permanenti e la loro composizione deve garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Art.38 Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla presidenza stessa.

Art.39 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente, eletto fra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'Art.41 e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
2. Il presidente convoca il Consiglio Comunale stabilendone l'ordine del giorno sentita di norma la conferenza dei Capigruppo, dirige i lavori del Consiglio stesso esercitando i poteri di polizia dell'adunanza.
3. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni, convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno da trattare, appositamente formulato dal Presidente, dopo aver sentito il Sindaco, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei consiglieri. In questo caso l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con le questioni richieste, deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento. L'avviso con il relativo ordine del giorno deve pervenire ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.
8. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere Anziano.

Art.40 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate, con le modalità previste dalla legge, immediatamente eseguibili.

Art.41 Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine

- perentorio di dieci giorni dalla proclamazione ed è presieduta dal Consigliere anziano.
2. Lo svolgimento della seduta è disciplinato dagli articoli 40 e 41 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Art.42 Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, il progetto delle linee programmatiche di mandato, dopo l'esame della competente Commissione consiliare, deve essere messo a disposizione dei Consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta consiliare. I termini e le modalità degli emendamenti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e degli Assessori.
5. E' facoltà del Consiglio procedere, nel corso del mandato, ad adeguamenti strutturali, modifiche o integrazioni delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.43 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio nella prima seduta successiva all'insediamento formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art.44 Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi sono tenuti a dichiarare l'eventuale adesione a enti, gruppi o associazioni.
3. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Ogni Consigliere Comunale, secondo la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze, proposte, risoluzioni e quant'altro il regolamento preveda;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - d) accedere a tutti gli atti degli uffici comunali e ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.
5. I Consiglieri, nel numero dei componenti del Consiglio Comunale fissato dalla legge, hanno la facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale, nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza ad atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. Le spese sono anticipate dagli amministratori che hanno il diritto, previa richiesta, al rimborso di quelle sostenute e documentate

solo dopo che la sentenza passata in giudicato abbia escluso il dolo e la colpa grave.

Art.45 Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri Comunali

1. Il Comune garantisce ai Consiglieri il diritto di accedere agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso è presentata al servizio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio;
 - b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

Art.46 Consigliere Anziano

1. La definizione di consigliere anziano prevista dall'art. 40 del TUEL individua tale figura ai fini dello svolgimento della prima seduta del consiglio comunale.
2. I regolamenti comunali possono pertanto adottare, per le loro finalità, diverse definizioni di consigliere anziano.

Art.47 Decadenza e dimissioni

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, può essere dichiarato decaduto, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri e previa diffida del Presidente con relativa richiesta di giustificazione, mediante votazione favorevole, espressa in forma segreta, dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le dimissioni del Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente registrate al protocollo dell'Ente nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede entro dieci giorni alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni stesse. Non si procede alla surroga qualora ricorrano, ai sensi di legge, i presupposti per procedere allo scioglimento dell'Organo consiliare.

CAPO II: GIUNTA COMUNALE E SINDACO.

Art.48 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, fissato dal Sindaco stesso, nel rispetto delle previsioni di legge, compreso il Vicesindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri Comunali che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari, con diritto di intervenire alla discussione, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art.49 Requisiti del Vicesindaco e degli assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco e/o Assessori devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del

Sindaco.

Art.50 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale presenta annualmente, in occasione della approvazione del rendiconto, una relazione sulla propria attività.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dal presente statuto, al Sindaco, al Segretario e ai responsabili di settore.
3. Svolge attività di iniziativa, di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre programmi, piani finanziari e programmi di opere pubbliche da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
 - e) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio.

Art.51 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la Giunta viene convocata e presieduta dal Vicesindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo di entrambi, la convocazione e la presidenza competono all'assessore più anziano di età.
3. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni della Giunta vengono sempre espresse in forma palese.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
5. Il Sindaco definisce la ripartizione delle competenze fra i componenti della Giunta e dà comunicazione delle deleghe assegnate al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge.

Art.52 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art.53 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.54 Cessazione dalla carica di singoli Assessori - sostituzione

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate al Sindaco, producono effetto immediato e sono irrevocabili.

3. In caso di cessazione dalla carica di singoli assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede il Sindaco dà comunicazione dei nuovi assessori nominati.

Art.55 Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

Art.56 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo singole disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta Comunale diventano esecutive ai sensi di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art.57 Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art.58 Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
 - c) sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto;
 - d) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario comunale o ai Responsabili di Settore, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge e lo Statuto non abbiano già loro attribuito;
 - e) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio e sentite le categorie interessate (istanze di partecipazione), gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - f) impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) può delegare particolari e specifiche attribuzioni e competenze per materie ben definite ai singoli assessori;
 - h) risponde, anche tramite gli Assessori competenti, alle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate dai Consiglieri;
 - i) attribuisce le funzioni di messo notificatore a dipendenti comunali;
 - j) nomina e revoca il Vicesindaco e gli altri Assessori;
 - k) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - l) impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - m) ABROGATO
 - n) nomina il Segretario comunale, ed i Responsabili dei settori (e dei servizi), attribuisce e definisce gli incarichi di direzione secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale;
 - o) per specifiche ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di sospendere

temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza dei Responsabili di Settore.

Art.59 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, compie, oltre a tutte le funzioni previste dall'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, anche una funzione di certificazione generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabili documentalmente da personale dipendente.
2. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si avvale del Segretario comunale, dei Responsabili di Settore e del personale dipendente.

Art.60 Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, svolge le funzioni previste dall'art.50 del D. Lgs. N.267/2000, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, di norme, leggi o regolamenti, o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato emana ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi ed attuali pregiudizi che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art.61 Organi di collaborazione del Sindaco

1. Per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con provvedimento della Giunta comunale, possono essere costituiti uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, che operino in una posizione di staff. La delibera di costituzione individua il personale e le attribuzioni da assegnare a tale ufficio.
2. Al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza delle attività dei singoli Settori rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Settore, il Segretario generale, il Responsabile di Settore con funzioni di coordinamento dell'organizzazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, coadiuvano il Sindaco nell'espletamento delle proprie funzioni, operando secondo principi di leale collaborazione.
3. Per l'assolvimento delle finalità di cui al precedente comma, può essere istituito un "Comitato di Coordinamento" con funzioni di carattere consultivo e propositivo.

Art.62 Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'Art.59 del D.Lgs. n.267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art.63 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art.64 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste depositano unitamente alla candidatura ed alla lista, una dichiarazione sulla entità della spesa massima vincolante per la campagna elettorale propria del candidato e della lista

collegata.

2. Entro novanta giorni successivi a quello della elezione, il Sindaco eletto e gli altri candidati sindaci presentano al segretario comunale un rendiconto delle spese sopportate raggruppate per categorie.
3. Il preventivo e il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per una durata di trenta giorni consecutivi.
4. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciati a richiesta

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I: L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.65 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai Responsabili di Settore.
2. L'apparato comunale svolge la propria attività nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

Art.66 Tutela della professionalità

1. Al fine di tutelare la migliore utilizzazione del personale ed il coordinamento fra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e quella derivante dai contratti collettivi, nazionali e decentrati, dopo il rinnovo di ogni contratto e l'entrata in vigore della disciplina da esso determinata, il Sindaco promuove apposite consultazioni con i responsabili di settore al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del regolamento di organizzazione.
2. Le risultanze delle consultazioni di cui al comma 1 sono sottoposte dal Sindaco alla Giunta Comunale, o, ricorrendone i presupposti di cui all'Art.42 del D.Lgs. n.267/2000, al Consiglio Comunale.

CAPO II: RUOLO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Art.67 Le funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale ha funzione tecnico - amministrativa e, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili di Settore dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà delle direttive espresse dagli organi di governo.
2. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
3. ABROGATO
4. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti comunali ed in particolare le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) adotta provvedimenti organizzativi necessari per garantire secondo i principi sanciti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;

- d) presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica apicale;
 - e) in caso di mancanza, assenza od impedimento del responsabile del settore interessato, presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica non apicale, nonché le Commissioni di gara;
 - f) effettua controlli e verifiche sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi, provvedendo all'assunzione degli atti nei casi di ritardo da parte dei responsabili preposti.
6. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art.68 Il Vicesegretario Comunale

1. Il Vicesegretario Comunale, oltre alle funzioni previste dal regolamento, svolge le funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

CAPO III: RESPONSABILI DI SETTORE

Art.69 Responsabili di Settore

1. I Responsabili di Settore organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
2. E' attribuita ai Responsabili di Settore un'autonoma responsabilità di gestione nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
3. Nell'attribuzione delle competenze ai Responsabili di Settore è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale spetta ai Responsabili di Settore la direzione dei settori e dei servizi, e agli organi di governo poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e i Responsabili di Settore. Tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, garantendo la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art.70 Compiti dei Responsabili di Settore

1. La responsabilità di direzione di Settore viene assegnata dal Sindaco a personale di ruolo inquadrato nelle qualifiche apicali, oppure per contratto a persone dotate dei necessari requisiti con le modalità di cui al successivo Art.71. L'incarico di responsabile di settore è assegnato a tempo determinato, è rinnovabile e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
2. Spettano ai Responsabili di Settore i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altri organi.
3. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Fatte salve le competenze strettamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Responsabili di Settore, e limitatamente alle materie di propria competenza:

- a) l'espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di cui all'Art.49 - comma 1 - del D.Lgs. n.267/2000;
 - b) l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.107, c.3 lett. f) e g) del medesimo D.Lgs. n.267/2000;
 - c) la contestazione di infrazioni, l'esame delle controdeduzioni e difese relative ad esse, l'irrogazione di sanzioni amministrative, le ingiunzioni e gli ordini necessari al fine di portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e di ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza del Comune. Nei casi in cui le leggi e i regolamenti prevedano per il medesimo fatto sanzioni alternative o in cui sia necessaria l'emanazione di ordini per portare ad esecuzione sanzioni amministrative o per ottenere ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, il responsabile propone, ultimata la fase istruttoria, le misure necessarie agli organi competenti;
 - d) l'adozione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, nonché diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e rilascio di copie;
 - e) l'adozione degli atti di gestione del personale nel rispetto delle norme vigenti in materia ivi compresi, di concerto con il servizio personale, i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, missioni, astensioni dal lavoro, aspettative e l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - f) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in conformità agli atti di programmazione e previa deliberazione autorizzativa del competente organo con la quale si provvede all'assegnazione di fondi ai singoli settori, gli atti di liquidazione o di esecuzione di contratti, convenzioni similari, l'emissione dei mandati di pagamento;
 - g) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art.2222 e 2230 del Codice Civile;
 - h) gli atti non provvedimentali esecutivi di provvedimenti amministrativi quali gli ordini relativi a lavori e forniture di beni e servizi;
 - i) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti ed operazioni rimessi alla loro competenza;
 - j) la compilazione della scheda segreta dell'Amministrazione per le gare, quando sia richiesta.
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Responsabili dei Settori individuano i responsabili dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
 7. Gli atti provvedimentali emessi dai Responsabili di Settore hanno la forma della "determinazione" e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, qualora comportino impegni di spesa.
 8. Le "determinazioni" sono progressivamente numerate e raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Segretario Comunale.
 9. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione da attribuire alle competenze dei Responsabili di Settore.
 10. Compatibilmente con le disposizioni della vigente legislazione, in caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile di Settore competente, inferiore a 60 giorni i compiti indicati nel presente articolo vengono svolti dal Responsabile dei Servizi presenti all'interno del settore, ciascuno per l'area di competenza. In caso di mancanza assenza o impedimento del Responsabile del settore superiore a 60 giorni, o nel caso in cui nel settore non siano nominati responsabili di servizio, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per garantire la funzionalità del settore. Costituisce un'assenza superiore a sessanta

giorni anche quella determinata da una pluralità di periodi senza il rientro in servizio.

11. I compiti e le funzioni proprie dei Responsabili di Settore possono essere attribuiti ai Responsabili di unità organizzative collocate in posizione di staff al di fuori dei Settori.

Art.71 *Attribuzione e revoca della posizione di Responsabile di Settore*

1. La Giunta può disporre lo svolgimento di selezioni pubbliche per la copertura, con contratto di impiego pubblico a tempo determinato, dei posti di responsabile di Settore che richiedano specifiche professionalità. Nei casi di cui sopra, ove si richieda che il responsabile di ufficio con rapporto di impiego a tempo determinato abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attività uguali o connesse con quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Sindaco, previa adozione di deliberazione autorizzativa del competente organo collegiale, può conferire l'incarico senza l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Le funzioni di responsabile di Settore con rapporto a tempo determinato non possono essere disposte per un tempo superiore a cinque anni salvo rinnovo per uguale periodo. Il Sindaco può revocare l'incarico in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'Art.50 del D.Lgs. n.267/2000, il Sindaco può richiedere ai responsabili dei Settori spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti, mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio ad essi.

Art.72 *Direttore Generale* ABROGATO

Art.73 *Comitato di Coordinamento*

1. Per assicurare organicità e coerenza generale all'organizzazione, può essere istituito con atto del Sindaco un Comitato di coordinamento costituito dal Segretario Generale, dai Responsabili dei Settori e da altri soggetti individuati dal Sindaco in funzione dell'attività e degli incarichi che svolgono all'interno del Comune. Alle sedute del Comitato possono partecipare anche il Sindaco o gli assessori.
2. Il Comitato di coordinamento supporta gli organi di direzione politica, anche sotto il profilo strategico, fungendo da raccordo con la tecnostruttura e svolgendo una funzione di sovrintendenza generale su tutti i processi decisionali di maggior rilievo all'interno dell'Ente; a tale organismo compete altresì l'elaborazione di disposizioni organizzative di carattere generale, nonché la definizione annuale degli organici e degli organigrammi operativi.
3. La convocazione dell'organismo compete al Segretario Comunale anche su eventuale sollecitazione del Sindaco, degli Assessori o di altri componenti dello stesso.

CAPO IV: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art.74 *Struttura Amministrativa*

L'organizzazione del Comune di Castel Maggiore si suddivide in macrostruttura e microstruttura.

Con la definizione della macrostruttura, la Giunta Comunale individua le principali competenze e funzioni di ciascuna unità organizzativa, che vengono definite annualmente in maniera precisa con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG). Ai Responsabili dei settori ed ai responsabili dei servizi di staff e delle unità di progetto va

assicurato, in ogni caso attraverso l'attribuzione di risorse, di personale e di mezzi, il necessario grado di autonomia operativa e funzionale nell'espletamento dell'incarico.

La macrostruttura viene definita con deliberazione della Giunta Comunale ed individua:

- i settori cui sono preposti dei responsabili;
- i servizi di staff alla struttura e alle dirette dipendenze del Sindaco;
- le unità di progetto.

La microstruttura descrive l'articolazione interna di ogni settore in aree, servizi, unità operative e viene definita dal Responsabile con propria determinazione, per meglio perseguire gli obiettivi attribuiti in relazione alle risorse ricevute.

Art.75 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività e tempestività.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
3. Il regolamento ne fissa i criteri organizzativi e definisce l'articolazione della struttura.

Art.76 Organizzazione del personale

1. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee espresse dagli organi collegiali in base alle valutazioni acquisite dal Comitato di coordinamento che avrà compiti di verifica sull'organizzazione e sulle procedure interne, nonché sui corsi di cui al comma seguente.
2. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale.
3. Il Comune garantisce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali; a tal fine si fa esplicito riferimento alle disposizioni normative e contrattuali pro tempore vigenti.
4. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art.77 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi:
 - a) individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del mandato e dei progetti dei singoli assessori e della comunicazione di atti di amministrazione attiva prima dell'adozione;
 - b) individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei Responsabili di settore e della congruità tra risultati ed obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo di convenzioni o uffici in comune con altri Enti;
 - c) definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore;
 - d) definisce i criteri per la costituzione, anche in forma associata, di un apposito ufficio per le controversie in materia di lavoro dei dipendenti comunali, cui viene assegnato personale dell'Ente o degli Enti associati, per la difesa dell'Amministrazione o delle Amministrazioni nei giudizi di primo grado.

Art.78 Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali ed i procedimenti disciplinari verranno definiti in conformità alle disposizioni previste per tutti i dipendenti pubblici dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

CAPO I: FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art.79 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art.80 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e le forme di gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si renda opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare o dell'ambito territoriale, la partecipazione di altri soggetti;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria ai sensi dell'art.115 del D. Lgs. N.267/2000.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai propri fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art.81 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art.58 lett. m) del presente statuto, fra persone che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa che deve essere analiticamente documentata all'atto della nomina.
5. Nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi del Comune, di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Azienda, il Sindaco revoca con atto motivato il Consiglio di Amministrazione; l'atto di revoca è tempestivamente comunicato al Consiglio Comunale.

6. Per la nomina e la revoca del Direttore, al quale appartiene la responsabilità gestionale si osservano gli indirizzi definiti con la deliberazione di cui all'art.43.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
8. Spetta al Comune, che esercita la vigilanza, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.82 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali soggetti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto e la vendita di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti di gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle società per azioni e a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco, o suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

TITOLO VI

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO I: CONVENZIONI, CONSORZI E AC-CORDI DI PROGRAMMA

Art.83 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza semplice apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare apposite convenzioni con associazioni di assistenza sociale, di volontariato, sportive, culturali o altri soggetti del privato sociale per l'effettuazione di particolari servizi.

Art.84 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto per le aziende speciali, in quanto compatibili; fra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio.
2. Per la costituzione del consorzio, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo Statuto del consorzio, una convenzione ai sensi del precedente articolo.
3. La convenzione deve prevedere i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art.85 Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco proponente.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti i casi previsti dalle leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art.86 Esercizio associato di funzioni

1. L'Amministrazione comunale, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, promuove forme di collaborazione tra Enti attraverso l'esercizio associato di compiti e funzioni e concorre all'individuazione di ambiti territoriali ottimali che assicurino una corretta e coerente attuazione dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla normativa statale e regionale.

TITOLO VII PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art.87 Caratteri del sistema contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio Comunale delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme di codesto titolo.
2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e di rendiconti in cui i fatti gestionali sono considerati:
 - a) per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie;
 - b) per i costi e ricavi che ne conseguono;
 - c) per le modifiche derivanti al patrimonio.
3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi della pianificazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e i risultati da perseguire.

Art.88 Ordinamento Finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. I beni comunali vanno inventariati, e l'inventario, aggiornato periodicamente, viene reso pubblico.

Art.89 Gestione finanziaria e assetto organizzativo

1. Il Responsabile del Servizio finanziario deve attestare la copertura degli impegni di spesa ai sensi ed agli effetti dell'Art.49 D.Lgs. n.267/2000. Con tale atto si deve accertare che la spesa non comprometta la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
2. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio Comunale e la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze ed in collaborazione con i Responsabili di Settore, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e contestualmente ne assegnano le risorse finanziarie e l'eventuale uso di determinati beni necessari per la loro realizzazione.

Art.90 Bilancio

1. La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
2. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio è contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario.
3. Gli stanziamenti oggetto delle previsioni sono iscritti in bilancio secondo i criteri classificatori che devono consentire la funzionalizzazione dell'attività finanziaria agli obiettivi determinati dagli atti di programmazione e l'allocazione delle risorse tra gli organi preposti alla gestione.
4. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione. In ogni caso gli emendamenti che aumentino la spesa o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
5. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio. Al rendiconto è allegata una relazione contenente la situazione aggiornata sull'utilizzo dei beni immobili relativi al patrimonio disponibile e/o al demanio, sulle eventuali aree riservate a scopi sociali, sui contratti di fornitura e/o di realizzazione di opere pubbliche, sui contributi dati a qualsiasi titolo, sulle opere, per consulenze esterne.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione. In ogni caso gli emendamenti che aumentino la spesa o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

Art.91 Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo economico di gestione, che è svolto da un ufficio appositamente costituito.
2. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, alla valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego di risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi dei servizi, sulla produttività di benefici ottenuta in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. ABROGATO.

Art.92 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, la sua durata disciplinata dall'Art.235 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
4. Il Consiglio Comunale pronuncia la revoca dei Revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato. La revoca è disposta dal Consiglio Comunale. Contestualmente alla pronuncia di revoca, il Consiglio Comunale provvede ad integrare o ricostituire il Collegio.
5. I Revisori decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza valido e giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio.
6. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione.

Art.93 Attività di controllo dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare a tutte le assemblee dell'organo consiliare nonché alle riunioni dell'organo esecutivo in cui vengano trattati atti aventi rilevanza contabile; è inoltre tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Giunta quando richiesto.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone e trasmette al Consiglio Comunale i seguenti atti:
 - a) parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, considerando le metodologie impiegate e l'effettiva attendibilità e congruità delle previsioni;
 - b) ABROGATO;
 - d) valutazione dei parametri seguiti dall'ufficio di controllo di gestione, del suo operato e dell'esito delle direttive impartite dallo stesso.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente di cui all'art.81.
5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art.94 Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad uno dei soggetti previsti dall'art. 208 del TUEL o da altre disposizioni di legge.
2. Il servizio di tesoreria comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale a qualsiasi titolo versate;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento.
3. La concessione è regolata da apposita convenzione.
4. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché dalla

convenzione di cui sopra.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.95 *Revisione e abrogazione dello Statuto*

1. Le modificazioni aggiuntive, soppressive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto non possono essere deliberate prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore o dalla sua ultima modifica in ordine di tempo.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo testo in sostituzione di quello precedente.

Art.96 *Adozione dei Regolamenti*

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art.97 *Elezione del Presidente del Consiglio* ABROGATO

Art.98 *Entrata in vigore*

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Statuto comunale integrato con le modifiche di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n.43 del 25/6/2013

Comune Fornovo di Taro

(Provincia di Parma)

STATUTO

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/10/2001, controllata dal Co.Re.Co. di Bologna in data 07/11/2001, prot. n. 10911 e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 25/06/2013

INDICE

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

- Art. 1 – Autonomia Statutaria. Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Territorio e Sede Comunale
- Art. 4 – Albo Pretorio
- Art. 5 – Stemma e gonfalone
- Art. 6 – Funzioni del Comune
- Art. 7 – Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – Organi e loro attribuzioni

- Art. 8 – Organi
- Art. 9 – Consiglio Comunale
- Art. 10 – Pubblicazione risultato elezioni
- Art. 11 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 – Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 13 – Funzionamento Consiglio Comunale
- Art. 14 – Convocazione Consiglio Comunale
- Art. 15 – I consiglieri comunali
- Art. 16 – Commissioni consiliari
- Art. 17 – Gruppi consiliari

CAPO II - La Giunta Comunale

- Art. 18 – Giunta Comunale
- Art. 19 – Composizione
- Art. 20 – Nomina ed attribuzione agli Assessori
- Art. 21 – Ruolo e competenze generali
- Art. 22 – Funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 23 – Cessazione di singoli componenti della Giunta Comunale

CAPO III - Il Sindaco

- Art. 24 – Competenze del Sindaco
- Art. 25 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 26 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 27 – Attribuzioni di organizzazione del Sindaco
- Art. 28 – Vice Sindaco
- Art. 29 – Deliberazioni degli organi collegiali

- Art. 30 – Responsabilità
- Art. 31 – Obbligo di astensione
- Art. 32 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 33 – Pari opportunità

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - Partecipazione e decentramento

- Art. 34 – Principi generali
- Art. 35 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 36 – Petizione e istanze
- Art. 37 – Proposte
- Art. 38 – Diritto all'informazione
- Art. 39 – Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi
- Art. 40 – Pubblicità degli atti

CAPO II – La consultazione dei cittadini ed i referendum

- Art. 41 – Referendum
- Art. 42 – Materie escluse
- Art. 43 – Disciplina del referendum
- Art. 44 – Efficacia del referendum
- Art. 45 – La consultazione dei cittadini
- Art. 46 – Consulte di frazione

CAPO III - Associazionismo

- Art. 47 – Principi
- Art. 48 – Valorizzazione delle associazioni
- Art. 49 – Comitati di gestione

CAPO IV – Il Difensore Civico

- Art. 50 – Istituzione (*abrogato*)
- Art. 51 – Elezione (*abrogato*)
- Art. 52 – Durata in carica, decadenza e revoca (*abrogato*)
- Art. 53 – Funzioni (*abrogato*)
- Art. 54 – Rapporti con gli organi deliberanti (*abrogato*)
- Art. 55 – Sedi e mezzi (*abrogato*)
- Art. 56 – Indennità (*abrogato*)

**TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE TRA ENTI****CAPO I - Convenzioni, consorzi e accordi
di programma**

- Art. 57 – Forme associative e convenzioni
- Art. 58 – Consorzi
- Art. 59 – Accordi di programma
- Art. 60 – Lo Stato
- Art. 61 – La Regione
- Art. 62 – La Provincia

**TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE****CAPO I - Organizzazione**

- Art. 63 – Principi organizzativi
- Art. 64 – Struttura organizzativa classica
- Art. 65 – Struttura organizzativa avanzata
- Art. 66 – Metodologia di lavoro per programmi

CAPO II – Struttura direzionale

- Art. 67 – La struttura di vertice: Il Direttore Generale (*abrogato*)
- Art. 68 – Funzioni del Direttore Generale (*abrogato*)
- Art. 69 – Il Segretario Generale
- Art. 70 – Vice Segretario
- Art. 71 - Responsabili di Settore
- Art. 72 – Nucleo di valutazione
- Art. 73 – Collaborazioni esterne

TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 74 – Forme di gestione
- Art. 75 – Servizi pubblici locali
- Art. 76 – Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici.

**TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA E CONTABILITA' –
PATRIMONIO****CAPO I - La programmazione finanziaria**

- Art. 77 – La programmazione del bilancio

CAPO II – L'autonomia finanziaria

- Art. 78 – Le risorse per la gestione corrente
- Art. 79 – Le risorse per gli investimenti

**CAPO III – La conservazione e gestione
del patrimonio**

- Art. 80 – La gestione del patrimonio

**CAPO IV - La revisione economico-
finanziaria ed il rendiconto
della gestione**

- Art. 81 – Il Collegio dei revisori dei conti
- Art. 82 – Il rendiconto della gestione

CAPO V – Appalti e contratti

- Art. 83 – Procedure negoziali

CAPO VI – Il controllo della gestione

- Art. 84 – Finalità

**CAPO VII – Tesoreria e concessionario
della riscossione**

- Art. 85 – Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII - FUNZIONI NORMATIVA

- Art. 86 – Statuto
- Art. 87 – Regolamenti
- Art. 88 – Ordinanze

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 89 - Abrogazione

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 – Autonomia Statutaria. Principi fondamentali

1. Il Comune di Fornovo di Taro:
 - a) è ente locale autonomo, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana;
 - b) è ente con rappresentatività generale della propria comunità, di cui cura gli interessi e lo sviluppo;
 - c) è ente democratico, secondo i principi europeistici, della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;
 - d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se ed altri Comuni uno specifico ruolo nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà;
 - e) promuove, valorizza ed incentiva ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
 - f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, contribuisce al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della parità di dignità tra uomo e donna e alla piena promozione della persona.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Le suddette funzioni sono esercitate secondo il principio della sussidiarietà.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con il terzo settore, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale ed in attuazione del principio di sussidiarietà;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, al fine di conseguire le pari opportunità;
 - f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - g) promozione e valorizzazione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
 - h) garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - i) incentivazione e valorizzazione dell'associazionismo;
 - j) modernizzazione e deburocratizzazione dell'apparato tecnocratico;
 - k) efficacia temporale delle disposizioni tributarie secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212;
 - l) conoscibilità degli atti tributari, nonché tutte le adozioni delle azioni in favore del contribuente indicate dall'art. 6 della legge 212/2000;
 - m) chiarezza e motivazione degli atti tributari, come indicati dall'art. 7 della legge 212/2000.

Art. 3 – Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dai seguenti nuclei: Cafragna, Citerna, Neviano dè Rossi, Piantonia, Respiccio, Riccò e Sivizzano.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 57 confinante con i Comuni di: Sala Baganza, Collecchio, Medesano, Solignano, Terenzo, Varano Melegari.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo – Piazza Libertà n. 11.
4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale al di fuori del capoluogo, può essere disposta previa consultazione popolare, ai sensi del successivo articolo n. 41 con le modalità previste per la modificazione dello Statuto.

Art. 4 – Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura anche per gli inabili.
3. Il Segretario Generale o un funzionario da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Fornovo di Taro".
2. Il Comune ha il proprio stemma araldico ed il gonfalone descritti come di seguito:
 - a) **Stemma:** Castello turrato su fiume con aquila coronata e con le lettere F – N (Forum Novum) ai lati delle due torri e su campo rosso. Ornamenti esteriori da Comune con foglie di alloro a sinistra e di quercia a destra, sormontato da corona.
 - b) **Gonfalone:** drappo azzurro, riccamente ornato da ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Comune di Fornovo di Taro. I cordoni sono in oro. Cravatta con nastri tricolorati dei colori nazionali, frangiati d'oro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 – Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di servizio civile sostitutivo e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Il Comune gestisce, inoltre, gli altri servizi ritenuti idonei per meglio svolgere le sue funzioni.
5. Il Comune esplica anche tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, nei confronti dei disabili, degli anziani e dei più deboli.
6. Il Comune esplica mediante gli assessorati le seguenti attività: affari generali, urbanistica, bilancio, patrimonio, attività produttive, personale, cultura, sport, tempo libero, pubblica istruzione, politiche sanitarie e sociali, ambiente, lavori pubblici senza precludere eventuali altri ambiti di intervento.
7. Il Comune svolge la propria attività perseguendo le finalità sociali, economiche e politiche che la Costituzione assegna alla Repubblica.

Art. 7 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non sono riservati dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e del Sindaco.

Art. 9 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale conferma l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10 – Pubblicazione risultato elezioni.

1. Entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare i risultati delle elezioni ed a notificarli a tutti gli eletti.

Art. 11 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro 60 giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione degli stessi.
2. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'adeguamento delle linee programmatiche:
 - a) su proposta del Sindaco e dei singoli assessori;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sulla base di una relazione presentata dal Sindaco e dai singoli assessori.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza nelle materie indicate dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli indicati dalla legge.

Art. 13 – Funzionamento Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limite di tempo, il rispetto delle esigenze di partecipazione e di funzionalità del Consiglio.
3. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto.
4. L'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio inizia con la relazione introduttiva dell'assessore competente, qualora non sia il Sindaco stesso ad effettuare l'introduzione.
5. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, dovranno essere a disposizione dei singoli consiglieri per prenderne visione, almeno 48 ore prima dell'adunanza e 24 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.
6. Il regolamento prevede l'esercizio della facoltà di intervenire, la durata degli interventi, la presentazione di interpellanze, mozioni, interrogazioni, con l'intento di perseguire la massima efficienza dei lavori, garantendo la libertà di parola.
7. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 14 – Convocazione Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme contenute nel regolamento.
2. Il Sindaco può sentire la Giunta sull'opportunità di inserire argomenti che rappresentano aspetti programmatici, finanziari, dello schema di bilancio e/o di pianificazione.
3. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare, a tale fine, il Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno sei volte all'anno.
5. Il Sindaco è tenuto a convocare nel termine di 20 giorni il Consiglio Comunale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati, arrotondato per difetto, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti oggetto di richiesta, a lui avanzata per iscritto.
6. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da esaminare, da consegnarsi al domicilio da parte del messo comunale.
7. A tal fine i consiglieri residenti fuori dal Comune dovranno indicare il loro recapito entro il territorio comunale.
8. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per le sedute di carattere ordinario, ossia quelle nelle quali viene approvato il bilancio e il conto consuntivo, ed almeno tre giorni prima, in tutte le altre, che sono da considerarsi straordinarie.
9. L'avviso di convocazione ed il relativo elenco devono essere notificati ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle di seconda convocazione e per gli argomenti aggiunti all'elenco consegnato in precedenza.

Art. 15 – I consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata da parte del Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad indicare un recapito nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque riunioni consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, inchiesta, studio, controllo o garanzia. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità, l'oggetto e la durata.
3. Le commissioni hanno facoltà di invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Consiglieri, operatori e dirigenti comunali, associazioni, tecnici, esperti, al fine di acquisire il massimo contributo di esperienza e conoscenza.

Art. 17 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I gruppi, compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune, dispongono, presso la sede dell'ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Con norma regolamentare, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, verranno disciplinate le modalità per fornire ai Consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Al fine di snellire l'attività del Consiglio, viene istituita la conferenza dei capigruppo convocata periodicamente o per l'esame di argomenti di rilievo.
6. La conferenza dei capigruppo ha valore consultivo e di supporto, con pareri motivati, all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. Adotta, per la propria attività, il principio della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità, intesa come impiego ottimale delle risorse, in rapporto alle finalità di interesse pubblico dell'Ente.
3. Adotta gli atti tesi al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente in base agli indirizzi generali ed in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 19 – Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco tra i consiglieri o anche tra persone non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero massimo di due ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale anche in possesso di competenza e/o esperienza riguardante la o le materie delegate.
3. Non può essere nominato assessore esterno, chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica e non sia risultato eletto.
4. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale senza diritto di voto e prendono la parola sugli argomenti concernenti la propria delega.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.

Art. 20 – Nomina ed attribuzioni degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni.
2. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito dei settori definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 21 – Ruolo e competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non sono riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e del Sindaco.

2. La Giunta Comunale svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale al quale il Sindaco, sentita la Giunta stessa, riferisce annualmente dell'attività svolta.
3. La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio delle funzioni di governo:
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti, nonché di programmazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - b) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - c) esercita una potestà di direttiva in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni, di accettazione di lasciti e donazioni e di affidamento degli incarichi di alta professionalità;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e assume gli atti di adozione delle dotazioni organiche e relative variazioni.
 - e) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettive decentrate integrative;
 - f) approva il piano esecutivo di gestione;
 - g) adotta gli atti di costituzione in giudizio, comprese le nomine dei patrocinanti legali e la promozione di liti ed arbitrati ;
 - h) approva i progetti dei lavori pubblici, preliminari e definitivi e le eventuali varianti di cui all'art. 25 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto, per queste ultime, delle competenze delineate dalla normativa vigente;
 - i) determina le aliquote dei tributi, tariffe e canoni per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - j) esprime parere al Sindaco, circa il raggiungimento dei risultati previsti dal Piano dettagliato degli obiettivi, ai fini della valutazione dell'attività, da parte del Sindaco, del Direttore Generale;
 - k) adotta il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici che saranno approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio;
 - l) dispone l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - m) approva l'intitolazione di nuove strade;
 - n) svolge, più in generale, tutte le funzioni, anche di carattere generale, non espressamente attribuite dalle legge e dal presente statuto, alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco o dei Funzionari.

Art. 22 – Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata senza formalità, dal Sindaco, il quale determina gli argomenti da porre all'o.d.g.; verranno, altresì, inclusi gli argomenti suggeriti dagli assessori.
2. Per la validità delle sedute è necessario la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano per età.
3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche; il Sindaco può disporre che all'adunanza della Giunta Comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive o referenti, funzionari dell'Ente, progettisti, consulenti, i membri del Collegio dei revisori, presidenti e/o rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio e chiunque altro il Sindaco ritenga utile ascoltare nell'interesse dell'Ente.
4. La Giunta Comunale rimane in carica sino alla nomina della nuova Giunta Comunale.

Art. 23 – Cessazione di singoli componenti della Giunta Comunale

1. Gli assessori cessano dalla carica per
 - a) decesso
 - b) dimissioni
 - c) revoca

- d) rimozione, nei casi e secondo le procedure previsti dall'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.
- 2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e si intendono irrevocabili.
- 3. Delle dimissioni o della cessazione dalla carica di assessore, il Sindaco da comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva, unitamente all'eventuale nomina dell'assessore che lo surroga che, comunque, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di cessazione.

CAPO III IL SINDACO

Art. 24 – Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, previa delibera della Giunta Comunale. In quest'ultimo caso l'esercizio di tale rappresentanza può essere delegata al Direttore Generale o ad un responsabile di settore. Sovrintende, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3. Il Sindaco ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali.
- 4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, anche in qualità di ufficiale di governo, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 5. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, può, inoltre, limitatamente alle materie previste dagli artt. 14 e 54 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, delegare l'esercizio di funzioni, ad esso attribuite al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori, nonché le funzioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 396/2000 e dall'art. 26 della Legge 340/2000. Non sono, comunque, delegabili le funzioni attinenti a:
 - a) convocazione e presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
 - b) revoca di Assessori;
 - c) presentazione delle dimissioni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) nomina, designazione e revoca, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
 - e) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- 6. Riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale, sulla propria attività e, sentita la Giunta Comunale, a termini dell'art. 21 comma 2, sullo stato di attuazione di piani e programmi.
- 7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25 – Attribuzioni di amministrazione

- 1. Il Sindaco:
 - a) assume la direzione ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

- b) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;
- c) promuove gli accordi di programma e li sottoscrive;
- d) convoca i comizi per i referendum;
- e) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo la presenza di entrambi i sessi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui debba essere garantita la rappresentanza della minoranza consigliare;
- f) emette ordinanze contingibili ed urgenti;
- g) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito Albo e lo revoca per violazioni ai doveri d'ufficio, a termini dell'art. 100 del D.Lgs. 267/2000;
- i) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, previo parere della Giunta Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- j) attribuisce gli incarichi di posizione organizzative e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- k) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego, con trattamento economico anche differenziato, rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale;
- l) è autorizzato a stare in giudizio e a prevenire e concedere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;

Art. 26 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone la Giunta Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 – Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo titolare di attribuzioni organizzative relative alle competenze dell'ufficio:
 - a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta;
 - b) presiede il Consiglio Comunale ed esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.;
 - c) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione, informalmente, della Giunta Comunale tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun assessore e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le proposte di deliberazione, le proposte di emendamenti alle deliberazioni o alle proposte di deliberazione.

Art. 28 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco, tra i componenti la Giunta, e sostituisce quest'ultimo in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi di legge.
2. Nel caso in cui il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

Art. 29 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 30 – Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le vigenti norme in materia di responsabilità civili, penali e contabili degli impiegati civili dello Stato.

Art. 31 – Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza.
2. Devono altresì astenersi, quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Il divieto suddetto comporta l'allontanamento dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 32 – Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 33 – Pari opportunità

1. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125, viene assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI****CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO****Art. 34 – Principi generali**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, inclusi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può promuovere, su questioni di particolare rilievo territoriale, assemblee di consultazione.

Art. 35 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale, in ossequio ai principi stabiliti dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tale regolamento, in particolare, individua i soggetti cui devono essere inviati gli atti, i dipendenti responsabili del procedimento, le modalità per intervenire nel processo stesso attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti.

Art. 36 – Petizioni e istanze

1. Tutti i cittadini, singoli e associati, possono presentare agli organi dell'amministrazione istanze e petizioni, per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Gli organi competenti prendono in esame le richieste, trasmesse a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Nei trenta giorni successivi, il Sindaco comunica le decisioni secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le istanze devono essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.

Art. 37 – Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a duecento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, il Sindaco, sentiti i Responsabili dei Servizi interessati e il Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile, ove occorrono, all'organo competente, entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa e adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse che concorrano a determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare o addirittura lo sostituiscano.
4. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicizzate nelle forme previste dal regolamento e sono comunicate ai rappresentanti dei promotori dell'iniziativa.

Art. 38 – Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano e, in generale, le informazioni di cui il Comune è in possesso, avvalendosi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione dell'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare l'opportuna divulgazione.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio idoneo a fornire tutte le informazioni sulla propria attività.

Art. 39 – Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è assicurato ai cittadini, singoli e associati, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità, i criteri, i limiti definiti dall'apposito regolamento.

Art. 40 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne eviti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure qualora la conoscenza di essi possa impedire o, comunque, ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Deve in ogni caso, essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per difendere i loro interessi giuridici.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 41 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum:
 - a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
 - b) abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari e atti amministrativi.
2. Il Consiglio Comunale, approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché i poteri e le funzioni del Comitato promotore.

Art. 42 – Materie escluse

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni ed espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine di rappresentanti comunali;
 - e) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali;
 - f) bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento straordinario;
 - g) provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente;
 - h) regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente non aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti tra l'Ente i soggetti terzi.
 - i) igiene e polizia locale.
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno dieci anni dalla precedente consultazione.
3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Art. 43 – Disciplina del referendum

1. Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano quelle provinciali e comunali e, comunque, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della commissione di garanzia.
2. Una commissione di garanzia giudica sull'ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario, nonché, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione e i poteri della commissione di garanzia.

Art. 44 – Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
3. Anche se l'esito del referendum è negativo, la Giunta Comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito, sottoposto alla consultazione referendaria.
4. Per quanto riguarda il referendum consultivo, il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Previo parere della commissione di garanzia, il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
 - a) nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
 - b) qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
 - c) nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Consiglio Comunale;
7. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al Comune.

Art. 45 – La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale può disporre, su propria iniziativa o del Sindaco, referendum consultivi e consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Possono, tali forme di consultazione, essere estese all'intera popolazione o a parte o categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto 15 anni.
4. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti, di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, di documenti con richiesta di suggerimenti e pareri e anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
5. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
6. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia assumendo le decisioni conseguenti.

7. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 46 – Consulte di frazione

1. Possono essere istituite le consulte di frazione quali organismi di partecipazione elaborazione e proposte dei cittadini.
2. Il numero, le modalità di composizione e il territorio delle consulte di frazione sono definiti dal regolamento comunale.
3. Sono organi delle consulte di frazione:
 - a) il comitato della consulta;
 - b) il presidente.
4. Il comitato è composto di un numero di membri calcolato sulla base della popolazione residente nel territorio interessato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
5. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal comitato nel proprio ambito.
6. Il comitato esprime pareri e proposte in ordine agli affari amministrativi che comunque riguardano il territorio.
7. I comitati delle consulte di frazione sono eletti dal consiglio comunale nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.
8. I comitati durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
9. Il regolamento degli istituti di partecipazione e decentramento stabilisce le materie per le quali è richiesto il parere preventivo delle consulte e stabilisce altresì tutte le modalità del loro funzionamento.

CAPO III ASSOCIAZIONISMO

Art. 47 – Principi

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di apprezzabili valori culturali, economici e sociali quali gli ordini e collegi professionali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni a tutela dei principi per le pari opportunità, le associazioni degli utenti e le associazioni di volontariato.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente agevolandone gli apporti consultivi in particolare alle commissioni consiliari e facilitandone l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

Art. 48 – Valorizzazione delle associazioni

1. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo.

2. La Giunta Comunale valuterà i requisiti di rappresentatività e l'apprezzabilità dei fini delle associazioni iscrivendole in apposito albo.
3. Con particolare favore saranno considerate le associazioni che si prefiggono finalità di tutela dell'ambiente e della salute, di solidarietà ed assistenza, di sviluppo della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, delle tradizioni locali e le associazioni sindacali.
4. L'apporto delle associazioni ai lavori delle commissioni consiliari è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 49 - Comitati di gestione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio: scuole materne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.
3. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con apposita relazione al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Possono altresì essere costituiti comitati di gestione con rappresentanza anche di altre forze sociali con funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi di cui sopra.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 50 – Istituzione (abrogato)

Art. 51 – Elezione (abrogato)

Art. 52 – Durata in carica, decadenza e revoca (abrogato)

Art. 53 – Funzioni (abrogato)

Art. 54 – Rapporti con gli organi deliberanti (abrogato)

Art. 55 – Sedi e mezzi (abrogato)

Art. 56 – Indennità (abrogato)

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57 – Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere, con le Province ed altri Comuni, forme di collaborazione di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato, con economie di risorse.
2. Il Comune, oltre che stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, promuove, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e qualora sussistano le condizioni di opportunità, il ricorso all'istituto dell'unione e dell'associazione intercomunale di cui alla L.R. n.3/99.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 58 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
 - b) Lo Statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità e potere pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 - b) Il consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dall'assemblea.

Art. 59 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune, di altre amministrazioni e di soggetti pubblici e privati, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli investimenti o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni di attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione e la vigilanza degli accordi, le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 60 – Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 61 – La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 62 – La Provincia

1. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - Organizzazione

Art. 63 – Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici si informa al principio della separazione delle competenze fra organi politici, ai quali competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e organi burocratici, ai quali competono funzioni di gestione.
2. L'attività amministrativa risponde ai principi di efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
3. Le strutture organizzative rispondono a principi di economicità di gestione, professionalità, responsabilità, trasparenza e flessibilità della struttura e devono tendere al soddisfacimento dell'utenza.
4. L'organizzazione del lavoro è attuata per obiettivi, programmi e progetti, mediante processi di integrazione e di flessibilità.

Art. 64 – Struttura organizzativa classica

1. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, che si articolano in settori.
2. Il settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione, finalizzata a garantire processi gestionali flessibili, dinamici, efficaci, integrati relativi ad attività omogenee.
3. Il settore può articolarsi in unità organizzative ed uffici:
 - a) per "unità organizzative" si intende l'articolazione più ampia all'interno del settore funzionale, nel quale le attività vengono organizzate per ambiti omogenei, al fine di assicurare la produzione di servizi o di attività di supporto.
"Il Servizio" ha ruolo di sovraordinazione strutturale rispetto agli uffici: esso realizza funzioni di raccordo di un servizio per la realizzazione dei progetti programmati;
 - b) per "Ufficio" o unità operativa si intende ogni struttura preposta all'attuazione di funzioni unitarie ed organiche. L'ufficio è caratterizzato dalla massima integrazione, dalla complementarietà di ruoli, nel rispetto dei profili professionali. L'ufficio può essere costituito da strutture erogatrici di servizi o da strutture di supporto o di staff.

Art. 65 – Struttura organizzativa avanzata

1. Sulla base delle finalità indicate dagli obiettivi prefissati, la struttura organizzativa dell'Ente può essere articolata in:
 - a) Aree funzionali di coordinamento, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a settori;
 - b) Ambiti funzionali comprendenti più servizi per il perseguimento di particolari obiettivi;
 - c) Unità organizzative autonome, per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l'erogazione di servizi strumentali;
 - d) Unità di progetto, con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali.

Art. 66 – Metodologia di lavoro per programmi

1. E' adottato il metodo di lavoro per programmi.
2. I programmi sono contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi che viene, formulato dal Direttore Generale, preliminarmente al P.E.G.
3. I responsabili di settore rendono conto dell'impiego delle risorse attribuite in rapporto ai risultati ottenuti e al grado di attuazione dei programmi, mediante il sistema di reporting da attivare semestralmente, con appositi reports che vengono presentati alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
4. I programmi e gli obiettivi del P.D.O. confluiscono nel P.E.G., annualmente approvato dalla Giunta Comunale, a seguito di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

CAPO II – Struttura direzionale**Art. 67 – La struttura di vertice: Il Direttore Generale** *(abrogato)***Art. 68 – Funzioni del Direttore Generale** *(abrogato)***Art. 69 – Il Segretario Generale**

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Segretario:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - e) autorizza le missioni, le ferie ed i permessi dei responsabili di settore quando non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 70 – Vice-Segretario

1. Il Segretario Comunale può essere coordinato da un Vice Segretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di nomina del Vice Segretario, le cui funzioni possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore.

Art. 71 - Responsabili di Settore

1. Ai responsabili di settore spetta la gestione dell'attività dell'ente, l'attuazione degli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. I responsabili di settore, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate.

Art. 72 – Nucleo di valutazione

1. Qualora non sia stato istituito il servizio di controllo interno, è istituito il nucleo di valutazione, che è nominato dalla Giunta Comunale ed al quale è rimesso il compito di valutare le prestazioni dei responsabili di settore, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione.

Art. 73 – Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale può avvalersi di collaborazioni esterne, con convenzioni a termine, conferendo incarichi ad istituti, enti, professionisti e/o esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi o per obiettivi determinati, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi delle strutture interne.
2. In sede di conferimento dell'incarico dovranno, in particolare, essere individuati i criteri di scelta del soggetto, la durata del rapporto che, comunque, non deve superare la durata del programma, i criteri per la determinazione del compenso, eventuali penali per ritardi e i casi di risoluzione del contratto di prestazione d'opera.

**TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI****Art. 74 – Forme di gestione**

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 75 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme giuridiche definite dalla legge.

Art. 76 – Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici

1. Per i diversi servizi pubblici locali il comune adotta le forme previste dal precedente art. 75 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) garantire qualità tecniche atte a soddisfare le esigenze dell'utenza, favorire la continuità e qualità dei servizi valorizzando la professionalità degli operatori;
 - b) determinare i costi complessivi tenuto conto delle tariffe pagate dagli utenti e dei contributi assegnati ai servizi da parte del comune o di altri enti pubblici;
 - c) promuovere lo sviluppo delle iniziative economiche, imprenditoriali ed occupazionali locali;
 - d) mantenere un'autonomia e flessibilità di scelta del comune nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
2. La scelta tra le diverse alternative spetta al Consiglio sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggerite dalle discipline aziendali.

**TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA' – PATRIMONIO**

**CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 77 – La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

**CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 78 – Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguandone i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e

ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 79 – Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali norme contengono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 80 – La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, decide, nel rispetto dello specifico regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il competente organo.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica; quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 81 – Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispongono le relative norme di legge.
2. Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le seguenti modalità:
 - a) segnalando la necessità di provvedimenti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economica-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per referire o dare pareri su particolari argomenti.
3. La deliberazione di cui al primo comma può affidare altre funzioni ai revisori.

Art. 82 – Il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa, allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 83 – Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti per la disciplina dei contratti.

CAPO VI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 84 – Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

CAPO VII TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 85 – Tesoreria e riscossione delle entrate

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino il principio della concorrenza e che possono prevedere forme di sponsorizzazione, a termini di legge. La relativa convenzione è deliberata dal Consiglio e non può eccedere gli anni cinque.
2. Qualora ricorrano le condizioni di legge può procedersi al rinnovo per una sola volta.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune può provvedere a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII FUNZIONI NORMATIVA

Art. 86 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è

ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 87 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini che utilizzano l'istituto della proposta.
3. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 88 – Ordinanze

1. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.
2. Le ordinanze vanno pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Sono accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 . Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al comma 3, sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata ai sensi del precedente comma 2.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 – Abrogazione

1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.99 dell'11/10/1991 e successive modificazioni.

COMUNE DI GALLIERA (BOLOGNA)

Statuto comunale modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 18 giugno 2013



Comune di Galliera

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N. 94 del 12 luglio 1991

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
N. 90 del 24 novembre 1994
N. 25 del 29 giugno 2000
N. 28 del 18 giugno 2013

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALICAPO I
IL COMUNE IL TERRITORIO

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Il territorio il gonfalone lo stemma
- Art. 3 Albo pretorio

CAPO II
LE FUNZIONI

- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Pari Opportunità
- Art. 6 Consiglio dei Ragazzi

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNECAPO I
NORME GENERALI

- Art. 7 Organi

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Elezione composizione e durata in carica
- Art. 9 Competenze ed attribuzioni
- Art. 10 Organizzazione del Consiglio
- Art. 11 Validità delle sedute e deliberazioni
- Art. 12 Pubblicità delle sedute e funzionamento
- Art. 13 Prima adunanza del Consiglio Comunale
- Art. 14 Linee programmatiche di mandato
- Art. 15 Consiglieri Comunali
- Art. 16 Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Art. 17 Gruppi consiliari
- Art. 18 Commissioni consiliari

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

- Art. 19 Composizione e presidenza
- Art. 20 Elezione del sindaco e nomina della giunta
- Art. 21 Competenze ed attribuzioni
- Art. 22 Funzionamento
- Art. 23 Decadenza della Giunta
- Art. 24 Mozione di sfiducia
- Art. 25 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

CAPO IV
IL SINDACO

- Art. 26 Sindaco organo istituzionale
- Art. 27 Poteri di ordinanza del sindaco
- Art. 28 Vice-sindaco
- Art. 29 Assessori

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE

- Art. 30 Principi
- Art. 31 Libero associazionismo
- Art. 32 Organismi di partecipazione

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 33 Istanze proposte petizioni
- Art. 34 Consultazioni
- Art. 35 Referendum
- Art. 36 Effetti del referendum
- Art. 37 Disciplina del referendum
- Art. 38 Azione popolare

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Art. 39 Diritto di informazione e diritto di accesso
- Art. 40 Diritto di partecipazione al procedimento

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

- Art. 41 Istituzione
- Art. 42 Poteri e funzioni

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 43 Segretario comunale
- Art. 44 Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 45 Direttore Generale

CAPO II
UFFICI E PERSONALE

- Art. 46 Principi strutturali e organizzativi
- Art. 47 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 48 Responsabilità degli uffici e dei servizi
- Art. 49 Contratti a tempo determinato
- Art. 50 Collaborazioni esterne

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI

- Art. 51 Servizi comunali
- Art. 52 Aziende speciali ed istituzioni

CAPO II
FORME DI COOPERAZIONE

- Art. 53 Convenzioni e consorzi

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
NORME GENERALI

- Art. 54 Riserva di legge
- Art. 55 Autonomia finanziaria e potestà impositiva
- Art. 56 Finanza comunale
- Art. 57 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 58 Attività contrattuale

CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 59 Bilancio di previsione e programmazione pluriennale
- Art. 60 Conto consuntivo
- Art. 61 Tesoreria comunale

CAPO III
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 62 Collegio dei revisori dei Conti
- Art. 63 Controllo economico di gestione

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 64 Modifiche statutarie
- Art. 65 Regolamenti
- Art. 66 Adozione dei regolamenti
- Art. 67 Entrata in vigore

STATUTO DI GALLIERA

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I IL COMUNE IL TERRITORIO

Articolo 1 Il Comune

1. Il Comune di Galliera è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni.
2. Rappresenta la comunità locale e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, secondo i principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2 Il territorio il gonfalone lo stemma

1. Il territorio del Comune di Galliera è costituito dal capoluogo, San Venanzio e dalle frazioni San Vincenzo e Galliera, con estensione complessiva pari a chilometri quadrati 37.16 (trentasette punto sedici), confinante a nord con il Comune di Poggio Renatico, a est con i Comuni di Malalbergo e San Pietro in Casale, a sud con il Comune di San Pietro in Casale, a ovest con i Comuni di Pieve di Cento e Sant'Agostino.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Il Comune di Galliera ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma con la seguente blasonatura: "campo di cielo, alla torre merlata alla ghibellina, di rosso, addestrata da un gallo ardito, al naturale, il tutto posto sopra terrazza erbosa di verde".

Articolo 3 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.

CAPO II LE FUNZIONI

Articolo 4 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Galliera ispirandosi ai valori della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui; b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali, del volontariato e delle risorse religiose e laiche operanti sul suo territorio.
5. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Bologna, con la regione Emilia Romagna.

Articolo 5 Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 6 Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associanismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8
Elezione composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza ed alla surrogazione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali vengono eletti con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco ai sensi della legge.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo che rappresenta tutta la comunità e svolge funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco

Articolo 10
Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che ne fissa la data. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. In caso di urgenza l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In tal caso se la maggioranza di consiglieri lo richiede, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida provvede il Prefetto.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato all'Albo pretorio sotto la responsabilità del Segretario Comunale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Articolo 11

Validità delle sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purchè intervengano almeno sette Consiglieri.
3. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Articolo 12

Pubblicità delle sedute e funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento prevede diversamente.
2. Le votazioni sono effettuate con voto palese, casi diversi sono disciplinati dal Regolamento.
3. La redazione del verbale spetta al Segretario Comunale.

Art 13

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco neo eletto che presiede la seduta. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio provvede in via prioritaria alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi di legge, disponendo delle eventuali surrogazioni.
4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.
5. Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e dà comunicazione al Consiglio dei componenti nominati alla carica di assessore, tra cui il Vice Sindaco.

Art 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 giugno di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 15 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, atti, e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ad essi deve essere garantita la consultazione dei documenti necessari per una informazione completa e preventiva dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale almeno 48 ore prima della seduta, pena il rinvio del punto all'ordine del giorno.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento che avrà esclusivo carattere organizzatorio.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le funzioni di cui al presente comma trovano disciplina nel regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà all'amministratore condannato il rimborso degli oneri sostenuti a sua difesa nei vari gradi di giudizio.
9. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
10. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 11.

Articolo 16

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri comunali che non intervengono al Consiglio Comunale per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, e sono registrate immediatamente al protocollo generale, secondo l'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. Non si procede a surrogazione quando le dimissioni vengono presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, escluso dalla numerazione il Sindaco.
3. In caso di inerzia del Sindaco per la convocazione del Consiglio Comunale nel termine di cui al 2° comma, chi vi ha interesse può far ricorso ai poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Articolo 17

Gruppi Consiliari

1. Il Gruppo Consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti nella stessa lista purchè in numero non inferiore a due, quando si tratti di forze politiche non rappresentate in Parlamento.
2. Se più Consiglieri, a norma del precedente comma, non hanno titolo per costituire un proprio gruppo, gli stessi confluiscono, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare nel gruppo misto.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:
 - il funzionamento dei gruppi consiliari;
 - la designazione dei capi gruppo;
 - l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della conferenza dei capi gruppo.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale del Comune messo a disposizione a tale scopo dal Sindaco. Tempi e luoghi verranno stabiliti compatibilmente con le disponibilità del Comune.

Articolo 18

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale, temporanee o speciali per fini di controllo o di garanzia, di indagine, di studio.

2. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta commissioni temporanee con compiti speciali, di cui dovrà esserne stabilita la durata.
3. Ciascuna commissione è composta da tanti Consiglieri Comunali quanti sono i gruppi consiliari, uno per ogni gruppo. Ciascun commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato.
4. Un apposito regolamento determina i poteri consultivi, propositivi ed eventualmente di indagine delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
5. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuito ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Il Consiglio a maggioranza assoluta può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Articolo 19 Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e Vicesindaco le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.
3. Può essere nominato Assessore il cittadino non consigliere che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'Assessore esterno, che in Giunta ha le stesse prerogative degli assessori di estrazione consiliare, può partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Articolo 20 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione .
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 21 Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili di settore, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta può di propria iniziativa sottoporre le proprie deliberazioni al controllo preventivo di legittimità.

Articolo 22 Funzionamento

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, ad esse partecipa il Segretario Comunale.
2. Sono presiedute e convocate dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e in caso di assenza di entrambi, dagli Assessori nell'ordine stabilito nella nomina, dall'assessore più anziano di età.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le votazioni, a parte diverse prescrizioni, sono palesi.
6. Le deliberazioni sono dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso della maggioranza dei componenti.

Articolo 23 Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. La giunta decade anche nel caso di dimissioni del Sindaco, in tal caso contestualmente allo scioglimento del Consiglio, si procede alla nomina di un commissario.

Articolo 24 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25
Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - b) revoca
 - c) decadenzae il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili, devono essere formulate in forma scritta.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 26
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Egli, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta l'Ente;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce, sentiti gli Assessori, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - f) impartisce, nell'esercizio di Polizia Locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ;
 - g) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore sia come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - i) è inoltre competente nell'ambito degli indirizzi della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi;

- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazioni esterne;
- n) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia;
- o) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari secondo la disciplina del regolamento.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Il sostituto del Sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Quale ufficiale del governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 28

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco:
 - a) in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16 (Fino alla cessazione dell'assenza, impedimento temporaneo o sospensione);
 - b) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In caso di dimissioni fino alla nomina del commissario.

Articolo 29

Assessori

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di sovrintendenza dei servizi nell'ambito di settori di attività specificatamente definiti nella delega medesima.

2. Le deleghe conferite, nonchè le modifiche o le revoche delle stesse, sono dal Sindaco comunicate al Consiglio Comunale.
3. Decade l'Assessore che, senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta, a norma di regolamento.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE

Articolo 30
Principi

1. Il Comune, nel pieno rispetto del dettato legislativo, favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale, per garantirne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, assicurandone le condizioni.

Articolo 31
Libero associazionismo

2. Il Comune valorizza le libere forme associative, stabilendo nell'apposito regolamento i requisiti che le singole associazioni debbono possedere per poter intrattenere rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale.
3. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e modalità fissate dal Regolamento, che dovrà prevedere a favore delle associazioni riconosciute dal Comune:
 - a) il diritto all'informazione;
 - b) il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti, quali assemblee, incontri con le Commissioni Consiliari, sondaggi;
 - c) il diritto ad avere dai competenti organi comunali specifiche motivazioni dell'eventuale dissenso dai suggerimenti formulati;
 - d) le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente;
 - e) l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie;
 - f) le modalità di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

Articolo 32
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche sulla base delle frazioni.
2. Le modalità di costituzione e la composizione di tali organismi, nonchè i rapporti fra essi e gli organi comunali, sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 33

Istanze proposte petizioni

1. Tutti i cittadini, residenti e coloro che svolgono nel territorio comunale la loro attività di lavoro, possono presentare istanze, proposte e petizioni.
2. Per la loro presentazione non è richiesta nessuna forma particolare.
3. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere in modo chiaro e comprensibile l'oggetto che si sottopone e che deve rientrare nella competenza del Comune.
4. Devono essere sottoscritte legalmente a norma di legge.
5. Di ognuna di esse verrà data motivata risposta, anche in caso di non ammissione delle stesse.
6. La disciplina degli istituti particolari è demandata al Regolamento.

Articolo 34 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, può deliberare la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per settori, categorie o gruppi.
2. La consultazione di cui sopra può essere indetta anche per giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i quindici anni.
3. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare.
4. Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito Regolamento comunale.
5. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.
6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendano effettuarla a loro spese.
7. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 35 Referendum

1. Sono previsti referendum in materie di esclusiva competenza comunale, al fine di realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Non possono essere indetti referendum: su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su uguale oggetto già sottoposto a referendum nell'ultimo triennio; su un quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; su un quesito la cui formulazione contenga elementi di valutazione o giudizio su persone o sia comunque lesiva della dignità personale; in materia di tributi locali e tariffe; la revisione dello Statuto comunale; strumenti urbanistici generali, particolari, attuativi.
4. Al di fuori dei referendum richiesti dal Consiglio Comunale, non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Il quesito il cui accoglimento comporti nuove spese a carico del Comune o minori entrate deve indicare i concreti mezzi con cui farvi fronte.

6. I referendum possono essere richiesti:
 - a) da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
 - b) dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Prima della raccolta delle firme la proposta di referendum, presentata da un Comitato Promotore composto da trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con le modalità previste dal Regolamento, viene sottoposta al giudizio di ammissibilità di un apposito Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti dovrà essere composto, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune, dal Segretario Comunale ovvero un Vice Segretario ovvero un funzionario comunale esperto in materia elettorale e da altri quattro componenti scelti nell'ambito delle seguenti categorie:
 - docenti universitari
 - legali esperti in materia amministrativa
 - magistrati anche a riposo
 - funzionari prefettizi
 - segretari comunali in quiescenza.
 Il Comitato dei Garanti viene nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, nella forma di parere obbligatorio non vincolante, verte:
 - a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare
 - c) sull'esistenza di attività deliberativa già espressa, ovvero in corso, in relazione alla materia oggetto del/dei quesito.
 - d) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
 - e) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.
 Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.
8. Sulla scorta del giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, il Consiglio Comunale delibera, preventivamente alla raccolta delle firme ed entro **30** giorni dalla presentazione della decisione del Comitato dei garanti, la ammissibilità del quesito. Il Consiglio Comunale può motivatamente discostarsi dal parere del Comitato dei garanti, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
9. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 60 giorni dalla data di eseguibilità della deliberazione consiliare.
10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Articolo 36 Effetti del referendum

1. Il referendum è valido nel caso in cui abbiano partecipato alla consultazione almeno la metà degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori alla metà più uno degli elettori votanti.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. Nel caso in cui la proposta , sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

Articolo 37 Disciplina del referendum

1. Con regolamento vengono determinate:
 - le modalità di presentazione ed i criteri di formulazione del quesito,
 - le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto
 - le modalità per la nomina ed il funzionamento del Comitato dei Garantie comunque tutte le norme preordinate alla attuazione del referendum e non previste dallo Statuto.
2. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del suo contenuto può sostituire la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
3. La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche.

Articolo 38 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza , le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Articolo 39 Diritto di informazione e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di dichiarazione temporanea e motivata del Sindaco, qualora la esibizione possa arrecare danno a persone o pregiudichi interessi del Comune.
2. Tutti i cittadini singoli o associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, nonchè di richiederne copia.
3. Il Regolamento disciplinerà la materia.

Articolo 40 Diritto di partecipazione al procedimento

1. In tutti i casi in cui il Comune dia avvio a procedimenti i cui provvedimenti finali possano produrre effetti in capo a taluni soggetti, questi ne devono essere tempestivamente informati.

2. Coloro che siano portatori di interessi pubblici e privati, le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa derivare loro un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui trattasi, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Le modalità di cui al presente articolo sono demandate al Regolamento.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Articolo 41 Istituzione

1. Il Comune di Galliera è impegnato a stipulare apposita convenzione con la Provincia di Bologna, per avvalersi del Difensore Civico provinciale.

Articolo 42 Poteri e funzioni

1. L'istituzione del Difensore Civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.
3. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte. Esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art 17 L. 127/97.
4. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici della amministrazione locale e i responsabili ad essi preposti, collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.
6. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
7. Il Difensore Civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché al Consiglio Comunale.
8. Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALEArticolo 43
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 44
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge attività di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
5. Ai soli fini della sostituzione del Segretario Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che le funzioni di Segretario siano svolte da un responsabile di servizio, cui vengono assegnate per il tempo indicato nel provvedimento di nomina, le funzioni di Vice Segretario.

Articolo 45
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a

raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Articolo 46 Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 47 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso apposito regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici e servizi sono articolati in unità organizzative di massima dimensione la cui gestione è affidata a responsabili espressamente individuati.
4. Il regolamento definisce altresì il funzionamento delle conferenze permanenti dei responsabili di servizio e le condizioni e le modalità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, Giunta o Assessori.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 48 Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità definite nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art 51 comma 6 della Legge 142/90 e ss. m.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici, a gestire le attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi individuati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Agli stessi in particolare sono demandati i seguenti compiti:
 - direzione degli uffici e dei servizi e del personale assegnato, la ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale appartenente al proprio settore e la verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati al personale subordinato, in base ad indicatori prestabiliti,
 - presidenza delle commissioni di gara e di concorso riguardanti l'area di attività di cui sono responsabili e responsabilità delle relative procedure;
 - stipulazione dei contratti;
 - l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
 - l'adozione degli atti eventualmente delegati espressamente dal Sindaco o ad essi attribuiti in base a disposizioni del regolamento.

Articolo 49

Contratti a tempo determinato

1. La Giunta Comunale può disporre che i posti di responsabile degli uffici e dei servizi siano ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità specificate nel regolamento. Il medesimo regolamento prevede, altresì, i limiti, i criteri e le modalità in cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, i contratti a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione.

Articolo 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51
Servizi comunali

1. Il Comune nell'ambito fissato dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali.
2. Nella scelta delle varie forme, previste dalla normativa, il Comune deve effettuare valutazioni in ordine alla opportunità, convenienza, economicità ed efficacia.
3. Per ogni forma di gestione, il Comune prevede appositi regolamenti.

Articolo 52
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone nel contempo lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dalla legge, dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti comunali.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II
FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 53
Convenzioni e consorzi

1. Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi d'interesse collettivo, può collaborare con altri enti, sulla base di accordi.
2. Gli accordi possono, nel rispetto della legge, sostanziarsi in varie forme, fra le quali convenzioni e consorzi.
3. I Regolamenti disciplinano partitamente la materia.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 54
Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Articolo 55
Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 56
Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.
4. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Articolo 57
Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni comunali

sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Comunale, il ragioniere e il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il relativo servizio.

2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.
4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale.

Articolo 58

Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59

Bilancio di previsione e programmazione pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31.12 di ogni anno e comunque entro i termini di legge il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Ragioniere.

Articolo 60

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti

Articolo 61 Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

CAPO III REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 62 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Articolo 63 Controllo economico di gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità, con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, contenendo nel contempo il tasso di espansione della spesa comunale.
2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi benefici.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64
Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune alla quale devono conformarsi tutti gli atti.
2. Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art 4 commi 3° e 4° della L. 142/90.
3. La proposta di abrogazione totale deve essere presentata al Consiglio Comunale, unitamente alla proposta di nuovo Statuto e, nel caso venga respinta, non può essere rinnovata, nella stessa stesura, fino a quando dura in carica il Consiglio Comunale che l'ha respinta
4. Nessuna proposta di revisione parziale o di abrogazione totale, può essere presentata se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di approvazione dello Statuto o dall'ultima modifica.

Articolo 65
Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o, rientranti nella competenza comunale, sono adottati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentita l'apposita eventuale commissione, o dei singoli consiglieri, o degli organismi di partecipazione.

Articolo 66
Adozione dei regolamenti

1. Sino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto

Articolo 67
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, nei modi e forme stabilite dalla legge, viene inviato al Comitato Regionale di Controllo, per il relativo controllo, quindi è pubblicato all'Albo pretorio ed entra in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla sua affissione con dichiarazione apposta in calce, dal Segretario comunale
 2. Lo statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 3. Lo Statuto a cura del Sindaco è trasmesso al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti d'Italia.
-

COMUNE DI RIOLO TERME (RAVENNA)

Modifiche allo Statuto comunale vigente

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29.05.2013

INDICE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 5 ALBO PRETORIO
- ART. 6 STEMMA E GONFALONE

TITOLO II – ORGANI ELETTIVI

- ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 8 ORGANI DEL COMUNE
- ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI CONSILIARI
- ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONE
- ART. 12 COMMISSIONE
- ART. 13 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
- ART. 14 CONSIGLIERI
- ART. 15 ESPlicitAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ CONSILIARI
- ART. 16 DELEGHE AI CONSIGLIERI
- ART. 17 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 18 GRUPPI CONSILIARI
- ART. 19 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART. 20 GIUNTA COMUNALE
- ART. 21 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
- ART. 22 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 23 COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 24 ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 25 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART. 26 IL SINDACO
- ART. 27 COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 28 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO - CAUSE ED EFFETTI
- ART. 29 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, O DECESSO
- ART. 30 SOSPENSIONE DALLA CARICA DI SINDACO
- ART. 31 VICE SINDACO

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- ART. 32 SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 33 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- ART. 34 STRUTTURA
- ART. 35 PERSONALE
- ART. 36 DIRETTORE GENERALE

TITOLO IV - SERVIZI

- ART. 37 SERVIZI PUBBLICI
- ART. 38 ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI
- ART. 39 ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO
- ART. 40 ORGANI
- ART. 41 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 42 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
ART. 43 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

TITOLO V - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 44 PRINCIPI E CRITERI
ART. 45 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA POLITICA
AMMINISTRATIVA**

ART. 46 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
ART. 47 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
ART. 48 CONVENZIONI
ART. 49 CONSORZI
ART. 50 UNIONE DEI COMUNI
ART. 51 ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52 PARTECIPAZIONE
ART. 53 COMITATI DI FRAZIONE
ART. 54 COSTITUZIONE DI CONSULTE DI SETTORE
ART. 55 ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE
ART. 56 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 57 ISTANZE
ART. 58 PETIZIONI
ART. 59 PROPOSTE
ART. 60 REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 61 RICHIESTA DI REFERENDUM
ART. 62 EFFETTI DEL REFERENDUM
ART. 63 DIFENSORE CIVICO

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 64 STATUTO
ART. 65 REGOLAMENTI
ART. 66 NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Riolo Terme è parte integrante del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ravenna.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi ed i limiti della Costituzione, delle leggi nazionali e regionali e con i poteri, i limiti e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 – Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.
2. La sfera di governo del Comune è di norma rivolta agli interessi del proprio ambito territoriale.
3. Ogni cittadino residente e domiciliato gode delle più ampie libertà politiche e non può essere discriminato per ragioni di fede, di religione, di razza, di censo e di credo politico.
4. Il Comune persegue la piena valorizzazione e tutela attiva della famiglia e della persona umana con particolare riferimento alla parità uomo-donna, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati all'organizzazione della vita democratica del Paese.
5. Il Comune riconosce e garantisce, nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente Statuto, le associazioni economiche, culturali, educative, politiche, religiose, ricreative che intendono concorrere a realizzare lo sviluppo civile e sociale della comunità.
6. Il Comune assicura la propria opera per la tutela delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locale. In particolare fa proprie le iniziative di incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento a quelle termali, turistiche e artigianali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
7. Il Comune riconosce "il Diritto umano all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico". Il Comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.
8. Il Comune assicura, con particolare attenzione alla Pro Loco, nell'ambito delle leggi e delle disponibilità finanziarie il proprio sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, alle attività artistiche e alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
9. Il Comune promuove e sostiene lo sport dilettantistico e le attività del tempo libero con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.
10. Il Comune esercita la propria attività informandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare nelle forme indicate dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Riolo Centro e dalle seguenti frazioni: Borgo Rivola, Isola, Cuffiano, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 44,54 e confina con i Comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Faenza, Castelbolognese, Imola, Borgo Tossignano.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Riolo Centro capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o il trasferimento della sede comunale può essere disposta dal consiglio previo referendum popolare.

6. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previo referendum della popolazione del Comune.

ART. 5 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente comunale all'uopo incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire i principi di cui al precedente comma 2, la pubblicazione degli atti e degli avvisi avviene sul sito web comunale.

ART. 6 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Riolo Terme e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4030 del 16-11-1984:
STEMMA: d'azzurro al ponte d'oro, murato di nero, di due arcate, sostenente a destra la sentinella posta in maestà, di carnagione, barbata di nero, coperta dal cappello seicentesco dello stesso, vestita col robone di porpora, con ampio bavero circolare d'oro, impugnante l'archibugio aperto al naturale, posto in banda; a sinistra la torre di oro, murata di nero, chiusa e finestrata di due di rosso, merlata di quattro alla ghibellina. Ornamenti esteriori da Comune. Il Comune di Riolo Terme ha inoltre il titolo onorifico di "Città" come da Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2001.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso Decreto numero 4030 in data 16.11.1984:
GONFALONE: drappo troncato di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Riolo Terme.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

ART. 7 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate con apposito regolamento.

ART. 8 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
A) il Consiglio Comunale;
B) il Sindaco;
C) la Giunta Comunale;
2. Consiglio e Sindaco sono organi elettivi. La Giunta è nominata dal Sindaco. Le funzioni degli organi comunali sono quelle previste ed assegnate dalla legislazione e dallo Statuto.

ART. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
4. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 10 - Competenze e attribuzioni consiliari

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

ART. 11 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

ART. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può istituire Commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e opposizione. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 13 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorirne la migliore funzionalità.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento disciplina le materie ed il funzionamento.

ART. 14 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni, nonché le modalità di surrogazione e la supplenza di un consigliere, sono disciplinati dalla legge.
4. Ogni consigliere ha la potestà di attivare nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio, azioni di sindacato ispettivo a mezzo di interrogazioni o istanze cui l'esecutivo deve conferire riscontro entro 30 giorni dalla loro proposizione. Le modalità idonee a rendere concreto l'esercizio di tale potestà saranno disciplinate dal Regolamento consiliare.
5. Il consigliere carente della nomina assessoriale non può essere destinatario di delega sindacale per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna.

ART. 15 - Esplicazione di particolari attività consiliari

1. Statuto e modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Quando tale maggioranza non viene raggiunta in sede di prima votazione, le successive votazioni devono tenersi entro 30 giorni dalla prima. In tal caso l'approvazione si consegue solo quando il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati si reitera in due distinte sessioni.
2. Ove ricorre l'esigenza di esprimere rappresentanti di estrazione consiliare presso enti, aziende ed istituzioni la cui nomina sia riservata, per espressa previsione di legge, al Consiglio, quest'ultimo esplica il potere di nomina diretta.

ART. 16 – Deleghe ai consiglieri

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.

2. Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precipui incarichi per attività istruttorie o preparatorie a provvedimenti di competenza consiliare e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.

ART. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento. In particolare i consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale e di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso per espletare nel migliore dei modi il proprio mandato.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio legale nel territorio comunale.

ART. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale.

ART. 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'esame del rendiconto della gestione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del programma da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio, nel corso della durata del mandato, provvedere ad integrare il programma con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base di esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto sulla realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 20 - Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune, operando attraverso lo strumento delle deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ART. 21 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. Ciascuno dei due sessi non potrà avere di norma tra gli Assessori, una rappresentanza superiore al 75%. A tale prescrizione potrà derogarsi in caso di dimostrata impossibilità di rispettare la proporzione.
3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Tali cittadini devono essere in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
4. Tali cittadini non possono essere scelti tra coloro che pur partecipando all'ultima competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio, non sono risultati eletti.
5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

ART. 22 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa mediante apposito provvedimento.

ART. 23 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti – dalla legge o dal presente statuto – alla competenza del Sindaco, del Segretario Generale o dei Responsabili di Settore.

2. Nei confronti del Consiglio, La Giunta svolge attività propositiva e di impulso, sulle materie attribuite alla competenza del Consiglio.
3. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.
5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva prevista dalla legge, la Giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta (60) giorni successivi, pena la decadenza.

ART. 24 - Attività di gestione amministrativa

1. Ogni assessore può esercitare attribuzioni proprie dell'organo sindacale quando le stesse gli siano state conferite dal Sindaco mediante atto di delega.
2. Dell'attività gestionale svolta dai componenti la Giunta, in qualità e nella funzione di assessori, risponde il Sindaco pro tempore che ne ha operato la scelta "ex intuitu personae" mediante il potere di nomina discrezionale attribuitogli dalla legge.

ART. 25 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti "persone".
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. Le riunioni della giunta comunale sono segrete salvo che essa non disponga diversamente.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, e dal Segretario comunale.

ART. 26 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerato i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

ART. 27 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e degli assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - d) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - e) Conferisce e revoca l'incarico di direttore generale al segretario comunale previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - f) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali;
 - g) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - h) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - i) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare svolge ogni altra attribuzione prevista dalla legge o dal presente statuto;
 - j) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati;
 - k) Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi ed eventuali istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 28 - Cessazione dalla carica di Sindaco - Cause ed effetti

1. Mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio, provoca:
 - A. la cessazione dalla carica di Sindaco;
 - B. la decadenza della Giunta comunale;
 - C. lo scioglimento del Consiglio stesso;
 - D. la nomina di un commissario ad acta ai sensi delle vigenti leggi.
2. La mozione di sfiducia causa gli effetti che le sono propri allorchè:
 - A. risulti debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
 - B. sia discussa in consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello di presentazione al Sindaco per il tramite del Segretario comunale che ne curerà la protocollazione nello stesso giorno di presentazione;
 - C. sia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 29 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di dimissioni. Esse, una volta presentate al Consiglio che ne opera mera ricognizione, diventano irrevocabili allo scadere del ventesimo giorno naturale successivo. Il mancato rientro delle dimissioni nei venti giorni successivi alla loro presentazione al Consiglio, provoca la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Detti organi collegiali continuano tuttavia a permanere in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. In detto contesto temporale le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. La rimozione, il sopravvenire di un impedimento permanente, la decadenza e il decesso del Sindaco provocano gli stessi effetti e conseguenze del mancato rientro delle dimissioni del Sindaco. Nei dieci giorni successivi alla data del verificarsi dell'evento causativo della cessazione dalla carica di Sindaco, il Consiglio è convocato per la mera ricognizione del fatto causativo e degli effetti da esso derivanti.

ART. 30 - Sospensione dalla carica di Sindaco

1. Il verificarsi in capo al Sindaco di situazioni cui la legge collega la sospensione dalla carica, comporta l'immediata applicazione della predetta misura dal momento dell'avvenuta notifica della stessa da parte del Prefetto competente. Dal momento sopra descritto l'esercizio delle funzioni sindacali è svolto dal Vice Sindaco.

ART. 31 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, è nominato dal Sindaco ed è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 32 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, per la condivisione dell'ufficio del segretario.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Lo stato giuridico del Segretario Comunale è regolato dalla legge.
5. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale.
6. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale. Egli collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue attività, salvo quelle connesse dalla legge alla qualifica specifica di segretario comunale.

ART. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento e l'amministrazione si attua mediante:
 - a. attività per progetti e programmi;
 - b. metodo della programmazione, integrazione funzionale e organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
 - c. mobilità interna del personale;
 - d. monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi con analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - e. applicazione del principio della democrazia organizzativa;
 - f. partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro secondo le norme contrattuali e gli organismi sindacali delegati;
 - g. individuazione di responsabilità nell'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti.

ART. 34 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 35 - Il personale

1. La dotazione organica ed il regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e servizi dell'ente, definiscono le categorie, le funzioni, il livello di responsabilità organizzativa del personale in conformità con i principi fissati dal presente statuto e con le norme contrattuali in vigore.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 36 - Direttore generale

1. Il Sindaco, ove consentito dalla legge, può conferire l'incarico di Direttore generale al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. La durata dell'incarico non può eccedere il mandato del Sindaco.

TITOLO IV - SERVIZI**ART. 37 - Servizi pubblici**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri enti locali territoriali e la Provincia per promuovere l'associazione e la cooperazione operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 38 - Istituzioni e aziende speciali

1. I servizi aventi ad oggetto contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzioni; quelli a rilevanza economico-imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

ART. 39 - Ordinamento e funzionamento

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali dell'ente.
2. Quello dell'azienda speciale, dal suo statuto e dal relativo regolamento.

ART. 40 - Organi

Sono organi della istituzione e dell'azienda speciale:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

ART. 41 - Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della istituzione è composto da n. 5 componenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale non deve superare quello degli assessori.

ART. 42 - Nomina degli amministratori

1. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 43 - Revoca degli Amministratori

1. Oltre che per le cause previste dalle vigenti normative, la cessazione dalla carica degli amministratori può avvenire mediante revoca formale disposta dal Sindaco, mediante motivato provvedimento notificato all'interessato e portato alla conoscenza del Consiglio. Modalità e procedure attinenti alla revoca saranno disciplinate in sede regolamentare.

TITOLO V - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**ART. 44 - Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono formati in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Il regolamento individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
5. L'attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente.

ART. 45 - Collegio dei revisori - Organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale, tra le persone in possesso dei requisiti di legge.
2. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo in caso di inadempienza, secondo le norme previste dal regolamento di Contabilità.
3. Il Revisore decade dalla carica ove abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale.
4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, un termine di 10 gg. per far pervenire le proprie giustificazioni.
5. In caso di cessazione dalla carica di Revisore per qualsiasi causa, Il Consiglio comunale provvede alla surrogazione entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il nuovo revisore nominato rimane comunque in carica per il periodo che conclude il triennio.
6. Al Revisore spetta una indennità determinata con i criteri previsti dalla normativa vigente.

7. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
8. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici, nei modi indicati dal Regolamento. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

ART. 46 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 47 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 48 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 49 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 50 - Unione dei Comuni

1. Il Consiglio Comunale può attribuire all'Unione Montana di appartenenza, l'esercizio di funzioni proprie del Comune, nonché la gestione delle funzioni e dei servizi allo stesso delegate dalla Regione o da altri enti sovraordinati. Il Comune, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 51 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
 - d) gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 52 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente. Riconosce il valore delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato; considera la partecipazione strumento essenziale per la vita della comunità locale, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo della democrazia.
2. Il Comune favorisce il continuo collegamento degli organismi di partecipazione, anche a carattere frazionale, con gli organi comunali e incentiva l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente in relazione al raggiungimento di interessi generali.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva, con le procedure previste all'apposito regolamento, forme di consultazione e informazione per acquisire anche su loro richiesta, il parere dei cittadini in quanto singoli e/o associati e favorire così l'individuazione ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
5. L'istituto della partecipazione di cui ai commi precedenti trova particolare applicazione nei confronti delle associazioni sindacali e della cooperazione nonché della Pro Loco in rapporto alla sua specifica funzione quale strumento di promozione dell'attività turistica di base.

ART. 53 - I comitati di frazione

1. Il Comune può prevedere la nomina di comitati di frazione. I comitati hanno funzioni propositive e/o consultive per le materie elencate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento prevederà, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

ART. 54 - Costituzione di Consulte di settore

Il Comune può prevedere la costituzione di consulte di settore su tematiche specifiche al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione della cittadinanza. Il regolamento prevederà il numero di membri ecc. (v. art. 53 co.2).

ART. 55 - Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative. I diritti, i criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. L'Albo comunale delle forme associative è trasmesso, anche negli aggiornamenti, alla Provincia di Ravenna.

ART. 56 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 57 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 58 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. Se il termine previsto dal regolamento non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 59 - Proposte

1. 1/10 dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni al consiglio comunale, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Il consiglio comunale sente i proponenti l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. E' ammessa altresì l'iniziativa, da parte di almeno 1/10 dei cittadini residenti che abbiano maturato il diritto a votare, intesa a proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. A tal fine viene adottata, in quanto compatibile, la procedura di cui ai precedenti commi.

ART. 60 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino alla amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente locale.

ART. 61 - Richiesta di referendum

1. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale o da 1/10 del corpo elettorale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per legge e per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 62 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 63 - Difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un adeguato termine per la risposta comunque non superiore a 30 giorni.
2. Il Comune, può avvalersi dell'ufficio di difensore civico anche attraverso apposite convenzioni stipulate a livello sovracomunale, provinciale o regionale.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA**ART. 64 - Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 65 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti semplici, chiari nel rispetto del diritto:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. A tal fine il testo è pubblicato sul sito web dell'Ente.

ART. 66 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge.
 2. Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
-
-

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA)

Statuto comunale

1

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA



STATUTO COMUNALE

Entrato in vigore il 04.12.2000

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23.10.2000.
Controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 31.10.2000, prot. n. 12.130.
Modificato con deliberazioni consiliari n. 30 del 15.03.2002 e n. 29 del 28.05.2013

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART . 1 – IL COMUNE	pag. 6
ART . 2 – SEDE, TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE	pag. 6
ART . 3 – FUNZIONI DEL COMUNE	pag. 7

TITOLO II – ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ED ORGANI DEL COMUNE

ART . 4 – ORGANI DEL COMUNE	pag. 7
ART . 5 – CONSIGLIO COMUNALE	pag. 8
ART . 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9
ART . 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9
ART . 8 – I CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 9
ART . 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 10
ART . 10 – PUBBLICAZIONE RISULTATO ELEZIONI	pag. 11
ART . 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	pag. 11
ART . 12 – COMMISSIONI COMUNALI E COMMISSIONI DI INDAGINE	pag. 11
ART . 13 – LA GIUNTA COMUNALE	pag. 12
ART . 14 – ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA	pag. 12
ART . 15 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	pag. 13
ART . 16 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	pag. 13
ART . 17 – COMPETENZE DELLA GIUNTA	pag. 14
ART . 18 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO	pag. 14
ART . 19 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	pag. 15
ART . 20 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA	pag. 16
ART . 21 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE	pag. 16
ART . 22 – VICE SINDACO	pag. 16
ART . 23 – IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO	pag. 16
ART . 24 – MOZIONE DI SFIDUCIA	pag. 17

ART . 25 – RESPONSABILITA'	pag. 17
ART . 26 – OBBLIGO DI ASTENSIONE	pag. 17
ART . 27 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	pag. 17
ART . 28 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE	pag. 17
ART . 29 – PARI OPPORTUNITA'	pag. 18

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART . 30 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	pag. 18
ART . 31 – CONSULTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI FRAZIONALI	pag. 18
ART . 32 – CONSULTAZIONI DEI CITTADINI	pag. 19
ART . 33 – REFERENDUM CONSULTIVO	pag. 19
ART . 34 – AZIONE POPOLARE	pag. 21
ART . 35 – IL DIFENSORE CIVICO	pag. 21

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA' – PATRIMONIO

ART . 36 – FINANZA E CONTABILITA'	pag. 22
ART . 37 – REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – PATRIMONIO	pag. 22
ART . 38 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 23

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI – PERSONALE

ART . 39 – IL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 23
ART . 40 – DIRETTORE GENERALE	pag. 24
ART . 41 – COMPITI DEI DIRETTORI DI AREA	pag. 24
ART . 42 – ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE	pag. 25
ART . 43 – NUCLEO DI VALUTAZIONE	pag. 25
ART . 44 – REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 25
ART . 45 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 26
ART . 46 – ORGANIZZAZIONI SINDACALI	pag. 26

ART . 47 – IL VICE SEGRETARIO pag. 26

TITOLO VI – ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART . 48 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI pag. 27

ART . 49 – AZIENDE SPECIALI pag. 27

ART . 50 – ISTITUZIONI pag. 27

TITOLO VII – IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART . 51 – IL COLLEGIO DEI REVISORI pag. 28

TITOLO VII – I REGOLAMENTI COMUNALI

ART . 52 – REGOLAMENTI pag. 28

ART . 53 – FORME DI PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI pag. 28

TITOLO IX – CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

ART . 54 – CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI pag. 29

ART . 55 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI pag. 29

ART . 56 – CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE pag. 29

ART . 57 – CONTROLLO DI GESTIONE pag. 29

TITOLO X – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART . 58 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE pag. 30

TITOLO XI – IL COMUNE NELL'EUROPA – GEMELLAGGI

ART . 59 – IL COMUNE NELL'EUROPA pag. 30

ART . 60 – GEMELLAGGI pag. 30

TITOLO XII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART . 61 – FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	pag. 30
ART . 62 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 30
ART . 63 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 30
ART . 64 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	pag. 31
ART . 65 – INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO	pag. 31
ART . 66 – ALBO PRETORIO	pag. 31

TITOLO XIII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART . 67 – CONVENZIONI E PARTECIPAZIONI	pag. 31
ART . 68 – CONSORZI	pag. 32
ART . 69 – UNIONI DI COMUNI	pag. 32
ART . 70 – ACCORDI DI PROGRAMMA	pag. 33

TITOLO XIV – ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

ART . 71 – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	pag. 33
--	---------

TITOLO XV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART . 72 – ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI	pag. 33
ART . 73 – PROVVEDIMENTI IN ASSENZA O IN CASO DI INIDONEITA' DI REGOLAMENTI VIGENTI	pag. 33

TITOLO XVI – ENTRATA IN VIGORE

ART . 74 – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITA'	pag. 34
--	---------

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART . 1 – IL COMUNE

1. Il Comune di San Giorgio di Piano è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo concorrendo allo sviluppo della Società, nella piena applicazione dei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e dei valori previsti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella democrazia e nella pace. Favorisce ogni iniziativa tesa a determinare il progresso economico, sociale e culturale, esercitando tutte le funzioni amministrative, non espressamente attribuite dalla legge ad altri enti, che concernono la popolazione ed il territorio comunale.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle proprie scelte ed assicura la più ampia informazione sulla propria attività.

5. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adotta i principi della programmazione e della democrazia a tutti i livelli e, nel rispetto dell'autonomia comunale, favorisce forme di raccordo con Comuni, Provincia, Regione ed altri enti locali e di decentramento.

6. Il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna ed impronta in tale senso la sua attività.

7. Il Comune favorisce e riconosce il diritto dei cittadini, dei residenti, degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

8. Il Comune riconosce l'acqua come fonte di vita e diritto umano universale, indivisibile ed inalienabile, per la cui tutela si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, a mantenerne pubblica la proprietà, anche adoperandosi affinché la gestione del servizio idrico integrato permanga sotto il controllo dell'Amministrazione pubblica e sia in primo luogo finalizzata a garantire a tutti l'accesso alle fonti di approvvigionamento secondo condizioni eque ed idonee ad assicurare pari dignità umana ai cittadini.

ART . 2 – SEDE, TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE.

1. Il Comune ha sede nel capoluogo, gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di 30, 48 kmq.

3. Il Comune ha lo stemma così sinteticamente descritto:
"Torre in argine verde, Grifagno giallo dei Da San Giorgio e tre gigli sovrastanti" ed il gonfalone di colore azzurro con riportato lo stemma più sopra descritto.

4. Essi possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e disposizioni vigenti.
5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART . 3 – FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 267/2000. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Il Comune gestisce inoltre gli altri servizi ritenuti idonei per meglio svolgere le sue funzioni.
5. Il Comune esplica anche tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, nei confronti dei disabili, degli anziani e dei più deboli.
6. Il Comune esplica mediante gli assessorati le seguenti attività: affari generali, urbanistica, bilancio, patrimonio, attività produttive, decentramento, personale, cultura, sport, tempo libero, pubblica istruzione, politiche sanitarie e sociali, ambiente, lavori pubblici ed altre che ritiene d'inserire.
7. Il Comune svolge la propria attività perseguendo le finalità sociali, economiche e politiche che la Costituzione assegna alla Repubblica.

TITOLO II ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ED ORGANI DEL COMUNE

ART . 4 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune:
il Consiglio,
la Giunta,
il Sindaco.

ART . 5 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.
3. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria, rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti ed a giudicare delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni. La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione; in essa il Consiglio elegge, fra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale.
4. La convocazione in prima adunanza è disposta dal Sindaco eletto, e ad essa è allegato l'atto di nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.
5. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei componenti sono disciplinati dalla legge.
6. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, istituisce, nel proprio seno, commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
7. Nelle commissioni devono essere rappresentati, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari.
8. Alle sedute delle commissioni possono partecipare, con parere consultivo, esperti nelle singole materie.
9. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
10. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni e copia dei documenti nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.
11. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono con nota scritta entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri nella prima seduta utile entro il termine suddetto.
12. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa, d'informazione e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, essi possono presentare interrogazioni e mozioni.
13. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio nei termini fissati dalla legge, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
14. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche e le votazioni palesi, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART . 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza nelle materie indicate dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli indicati dalla legge.

ART . 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limite di tempo, il rispetto delle esigenze di partecipazione e di funzionalità del Consiglio.
3. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto.
4. L'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio inizia con la relazione introduttiva dell'assessore competente, qualora non sia il Sindaco stesso ad effettuare l'introduzione.
5. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, dovranno essere a disposizione dei singoli consiglieri per prenderne visione, almeno 36 ore prima dell'adunanza e 24 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.
6. Il regolamento prevede l'esercizio della facoltà di intervenire, la durata degli interventi, la presentazione di interpellanze, mozioni, ecc..., con l'intento di perseguire la massima efficienza dei lavori, garantendo la libertà di parola.
7. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

ART . 8 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata da parte del Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
3. I consiglieri hanno il dovere di partecipazione alle adunanze del Consiglio ed il diritto di esprimere le proprie opinioni.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnati, hanno, inoltre, la facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi e nelle forme di cui all'art. 127 – comma 1 – del D.L.vo n. 267/2000, di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dettate dall'art. 39 – comma 2 – del medesimo decreto e di presentare interrogazioni e mozioni.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.L.vo n. 267/2000. A tal fine, non si computa il Sindaco.

7. Il seggio che, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.L.vo n. 267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 5.

9. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

10. I gruppi, compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune, dispongono, presso la sede dell'ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

11. Al fine di snellire l'attività del Consiglio, viene istituita la conferenza dei capigruppo convocata periodicamente o per l'esame di argomenti di rilievo.

12. La conferenza dei capigruppo, ha valore consultivo e di supporto, con pareri motivati, all'attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

ART . 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme contenute nel regolamento.

2. Il Sindaco può sentire la Giunta sull'opportunità di inserire argomenti che rappresentano aspetti programmatici, finanziari, nello schema di bilancio, ecc....

3. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare, a tale fine, il Sindaco.

4. Il Consiglio comunale si riunisce almeno sei volte all'anno.

5. Il Sindaco è tenuto a convocare nel termine di 20 giorni il Consiglio Comunale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti oggetto di richiesta, a lui avanzata per iscritto.
6. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da esaminare, da consegnarsi al domicilio da parte del messo comunale.
7. A tal fine i consiglieri residenti fuori dal Comune dovranno indicare il loro recapito entro il territorio comunale.
8. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
9. L'avviso di convocazione ed il relativo elenco devono essere notificati ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle di seconda convocazione e per gli argomenti aggiunti all'elenco consegnato in precedenza.

ART . 10 - PUBBLICAZIONE RISULTATO ELEZIONI

1. Entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare i risultati delle elezioni ed a notificarli a tutti gli eletti.

ART . 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 60 giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione degli stessi.
2. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'adeguamento delle linee programmatiche:
 - a) su proposta del Sindaco e dei singoli assessori;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sulla base di una relazione presentata dal Sindaco e dai singoli assessori.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

ART . 12 – COMMISSIONI COMUNALI E COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive nel proprio seno con la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. Le commissioni possono essere: permanenti, temporanee o speciali.
3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

12

4. Le commissioni hanno la facoltà di invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto: Sindaco, Assessori, Consiglieri, operatori e dirigenti comunali, associazioni, tecnici, esperti, al fine di acquisire il massimo contributo di esperienza e conoscenza.

5. Le commissioni hanno il compito di approfondire i temi e velocizzare i lavori all'ordine del giorno dell'assemblea, improntando la loro attività in tal senso.

6. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le commissioni di indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

7. Il Consiglio Comunale, al momento della istituzione delle singole commissioni di indagine, determina il loro fine ed assegna un tempo massimo entro cui la commissione deve produrre una propria relazione.

8. Con la stessa delibera può essere nominato un segretario della commissione scelto tra i dipendenti del Comune.

9. Le Commissioni di indagine sono composte di 3 membri eletti dal Consiglio Comunale. Almeno un componente della commissione deve essere eletto tra i membri della minoranza consiliare.

10. I membri della commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione. Hanno diritto di ottenere dai Responsabili degli uffici tutte le informazioni idonee all'espletamento del loro compito.

11. Delle commissioni possono essere chiamati a far parte, oltre ai Consiglieri Comunali, dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale, nonché esperti designati dai singoli gruppi consiliari.

12. Con la delibera di nomina il Consiglio Comunale provvede ad individuare nell'ambito della commissione un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

ART . 13 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune.

2. Adotta, per la propria attività, il principio della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta gli atti tesi al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, in base agli indirizzi generali ed in attuazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale.

ART . 14 – ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, entra in carica ed assume la pienezza delle funzioni al momento della proclamazione, è membro del Consiglio Comunale, davanti al quale, nella seduta d'insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il relativo verbale viene trasmesso al Prefetto.

13

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del Sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più assessori. Ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

ART . 15 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Vice Sindaco.

2. Il Sindaco può nominare ad Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto e prendono la parola sugli argomenti concernenti la propria delega.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

6. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.

ART . 16 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco, il quale determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Verranno altresì inclusi gli argomenti suggeriti dagli assessori.

2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti.

3. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo decisioni diverse della Giunta stessa.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio.

5. La Giunta può disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo di deliberazioni da essa adottate e non assoggettate per legge.

ART . 17 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta promuove e resiste alle liti, adottando, allo scopo, apposita deliberazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinatore del Comune.

ART . 18 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ne ha la rappresentanza legale anche in giudizio, che può essere delegata ad un Assessore o ad un Direttore di area, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, nell'etica della trasparenza ed economicità, cura l'interesse della cittadinanza.

2. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici. Adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

3. Il Sindaco ha attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse al suo ufficio.

4. Il Sindaco:

- ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- assicura adeguata informativa ai consiglieri sui temi all'ordine del giorno.

5. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio, può, inoltre, limitatamente alle materie previste dagli artt. 14 e 54, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori.

6. Non sono, comunque, delegabili le funzioni attinenti a:

- a) convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta;
- b) revoca di Assessori;
- c) presentazione delle dimissioni, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n. 267/2000;

15

- d) nomina, designazione e revoca ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.L.vo n. 267/2000, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- e) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

7. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi.

8. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

9. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART . 19 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine all'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- nomina, conferma e revoca i direttori d'area ed assegna loro un'indennità di funzione determinata nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e nel rispetto del contratto di lavoro della categoria;
- attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta comunale;
- può nominare e revocare, previa deliberazione di Giunta ed anche al di fuori della dotazione organica, un Direttore Generale. Ove non lo nomini, può attribuirne le funzioni al Segretario Comunale;
- può costituire, alle sue strette dipendenze ed ove il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi lo preveda, l'"Ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo";
- nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione di consultazioni elettorali;
- ha facoltà di delega;
- adotta, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti;
- adotta, quale Ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, modificandoli in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;

- adotta tutti i provvedimenti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono;
- può concludere accordi a termine di trattative.

ART . 20 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- Può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni anche di atti riservati;
- Può promuovere direttamente o per incarico, indagini e verifiche sull'intera attività del Comune;
- Compie gli atti conservativi del Comune;
- Può disporre l'acquisizione di atti, documenti, ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, le strutture operative ed enti di partecipazione, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- Assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, strutture operative ed enti di partecipazione, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART . 21 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- Dispone la convocazione del Consiglio Comunale stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
- Provvede alla convocazione del Consiglio anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- Presiede il Consiglio Comunale;
- Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo il regolamento;
- Esercita i poteri di polizia, nei limiti di legge, nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- Convoca la Giunta e la presiede;
- Nomina il Segretario Comunale scegliendolo fra gli iscritti all'albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente.

Art. 22 – VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 – comma 4 bis – della legge n. 55/1990 e negli altri casi previsti dalla legge.

ART . 23 – IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO

1. Gli assessori in caso di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, l'ordinaria amministrazione, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART . 24 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.
4. La mozione viene messa in discussione in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 267/2000.

ART . 25 – RESPONSABILITA'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le vigenti norme in materia di responsabilità (civili, penali e contabili) degli impiegati civili dello Stato.

ART . 26 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza.
2. Devono altresì astenersi, quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Il divieto suddetto comporta l'allontanamento dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART . 27 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI

1. Si applicano ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive, le vigenti norme in materia di aspettative, permessi, licenze e indennità di missione, nonché di rimborsi spese.

ART . 28 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART . 29 – PARI OPPORTUNITA'

1. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125, viene assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**ART . 30 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli interessati e le loro associazioni sono sentiti dagli organi a ciò deputati dal regolamento.

3. I cittadini iscritti nelle liste elettorali, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

4. Gli organi competenti provvederanno al loro tempestivo esame ed a fornire risposte scritte nel termine di trenta giorni salvo che il regolamento non disponga un diverso termine.

5. Copia dei provvedimenti adottati dagli organi competenti verrà inviata ai capigruppo.

ART . 31 – CONSULTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI FRAZIONALI

1. Il Consiglio comunale, al fine di promuovere l'attiva partecipazione costruttiva all'amministrazione locale, istituisce le consulte di cittadini, associazioni ed organismi. Esse sono collegate agli assessori ed hanno carattere consultivo.

2. Alle consulte, verranno sottoposte problematiche di carattere programmatico o, comunque, di rilievo; mentre le stesse possono di loro iniziativa avanzare proposte che l'assessore competente presenterà alla Giunta per l'eventuale esame del Consiglio.

3. Le consulte saranno presiedute dall'Assessore competente e dovranno essere convocate, di norma, almeno una volta l'anno.

4. Apposito regolamento stabilirà il loro funzionamento e le modalità per la loro convocazione.

5. Faranno parte delle consulte, cittadini elettori che ne facciano richiesta nonché rappresentanti delle associazioni accreditate con un rappresentante ciascuno.

6. Il numero dei componenti le consulte sarà stabilito, volta a volta, dal Consiglio comunale.

7. Le associazioni culturali, sindacali, economiche, ricreative, sportive, gli enti, le associazioni, i movimenti a rappresentatività comunale, che intendono concorrere alla realizzazione dello sviluppo civile, economico, sociale culturale, della comunità locale e che desiderino far parte delle consulte, dovranno iscriversi in apposito Albo, secondo quanto contemplato dal regolamento.

8. Il Consiglio Comunale istituisce nelle frazioni organismi di partecipazione denominati "consulte frazionali", quali punto di coagulo degli interessi locali delle frazioni.

9. Le consulte frazionali hanno funzioni consultive e propositive relativamente alle problematiche locali delle frazioni corrispondenti.

10. Ciascuna consulta frazionale nomina al suo interno un Presidente che la rappresenta.

11. Le modalità di funzionamento e di nomina sono stabilite da regolamento che ne individua, altresì le funzioni.

ART . 32 – CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati ed al fine di consentire l'espressione diretta dell'opinione dei singoli cittadini su argomenti di interesse locale di rilievo, adotta il metodo delle consultazioni della popolazione iscritta nelle liste elettorali e di quella residente, non in possesso della cittadinanza italiana, che abbia compiuto il 18^a anno di età.

2. Le consultazioni si svolgeranno mediante l'invio da parte del Comune di schede di voto, previamente autenticate contenenti il quesito o questionario e spedite tramite il servizio postale.

3. Le consultazioni potranno avvenire anche su richiesta avanzata da almeno il 10% dei soggetti di cui al 1^a comma.

4. Le consultazioni hanno carattere consultivo e non vincolano la decisione definitiva del Consiglio Comunale.

ART . 33 – REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Sindaco indice referendum, consultivo o abrogativo, nelle materie di esclusiva competenza comunale quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) Regolamento di contabilità.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine la ragioneria, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al Titolo VIII, presta la propria collaborazione ai soggetti

proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l' idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

5. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti eletto dal Consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

6. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) sulla congruità e sull'unicità del quesito;
- d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

7. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.

9. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite:

- a) i criteri per la composizione del Comitato dei Garanti;
- b) i criteri per la formulazione del quesito;
- c) le procedure di ammissibilità;
- d) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme;
- e) le modalità di presentazione della richiesta di referendum;
- f) le modalità di indizione del referendum e di convocazione dei comizi elettorali;
- g) le modalità dello svolgimento delle operazioni di voto;
- h) le modalità per la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente la metà più uno dei votanti.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

13. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART . 34 – AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio ogni azione o ricorso che spetta al Comune in sede sia amministrativa, sia civile che penale. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L . n. 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART . 35 – IL DIFENSORE CIVICO

1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di:

- a) garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
- b) esercitare le funzioni di cui all'art. 127, commi 1 e 2 del D.L.vo n. 267/2000;
- c) esercitare le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere delle strutture comunali.

3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo nel quale ha avuto luogo la sua elezione.

4. Il Difensore civico invia annualmente alla Giunta ed al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, ed ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.

5. Il Consiglio comunale può assicurare, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo mediante convenzione con altri Comuni e/o la Provincia di Bologna.

6. Fino all'istituzione del Difensore civico comunale, in forma autonoma o in convenzione, il controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio viene esercitato dal Comitato di controllo, ai sensi del D.L.vo n. 267/2000.

7. Il difensore Civico ha sede in locali del Comune.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA' – PATRIMONIO

ART . 36 – FINANZA E CONTABILITA'

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune stesso ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. Può disciplinare, con regolamento, le entrate proprie, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La potestà impositiva autonoma è diretta alla copertura dei costi e dei servizi erogati nelle garanzie del pareggio del bilancio.

5. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente non può presentare un disavanzo.

6. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

7. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Ad esso sono allegati i documenti di cui all'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

10. La Giunta presenta al Consiglio il conto consuntivo unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione dei vari programmi.

ART . 37 – REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – PATRIMONIO

1. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento le norme di contabilità generale, di amministrazione del patrimonio, dei contratti, nonché delle entrate e delle spese, ivi comprese quelle economali.

2. Il regolamento può prevedere che i risultati di gestione siano rilevati mediante contabilità economica e controlli di gestione per centri di costo.

ART . 38 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree delle posizioni organizzative, a loro volta articolate in servizi e/o uffici.

2. La copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative, denominati “direttori di area”, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, nel rispetto del D.L.vo n. 267/2000 ed al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato per i posti di “direttore di area”.

4. Per la realizzazione di specifici progetti, le aree o i servizi/uffici di aree diverse possono essere coordinati a livello intersettoriale, in base ad apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale o del Segretario Comunale (quando non sia stato nominato il Direttore Generale) o di un direttore di area.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI – PERSONALE

ART . 39 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori di area e ne coordina l’attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stipulata convenzione per il servizio di segreteria, il cui contenuto è determinato dall’art. 10 – comma 2 – del D.P.R. n. 465/1997.

ART . 40 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni, assommate a quella del Comune di San Giorgio di Piano, raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

3. Il Direttore Generale:

- a) attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
- b) sovrintende alla gestione dell'Ente;
- c) persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;
- e) propone il P.O.G. (Piano Operativo di Gestione) o documento sostitutivo;
- f) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- g) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei direttori di area ed adotta le sanzioni sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
- h) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei direttori di area;
- i) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- j) riesamina annualmente, sentiti i direttori di area, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

4. A lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i direttori di area.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART . 41 – COMPITI DEI DIRETTORI DI AREA.

1. Ai direttori di area spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, i direttori di area, limitatamente alle materie di propria competenza, espletano le funzioni previste dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i direttori di area individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

ART . 42 – ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE

1. L'assegnazione degli incarichi di direzione segue il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.

2. Gli incarichi di direzione, nei limiti dei posti previsti dall'organico, sono affidati a dipendenti di ruolo classificati nella categoria D.

Possono, altresì, essere conferiti incarichi – con l'osservanza della normativa vigente – a persone estranee, dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica, per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano operativo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori di area tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale ed è adottata dal nucleo di valutazione.

ART . 43 – NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, è istituito il nucleo di valutazione, che è nominato dalla Giunta Comunale ed al quale è rimesso il compito di valutare le prestazioni dei direttori di area.

2. L'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, con il quale si integra, ed è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART . 44 – REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

2. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi:

a) individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del mandato e dei progetti dei singoli assessori e della comunicazione di atti di amministrazione attiva prima dell'adozione;

26

- b) individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei funzionari (dirigenti) ed alla congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali;
- c) definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore;
- d) definisce i criteri per la costituzione, anche in forma associata, di un apposito ufficio per le controversie in materia di lavoro dei dipendenti comunali, cui viene assegnato il personale dell'ente o degli enti associati, per la difesa dell'amministrazione o delle amministrazioni nei giudizi di primo grado;
- e) definisce le funzioni dei direttori di area.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, i criteri ed i principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo n. 286/1999.

4. Nell'attribuzione delle competenze ai direttori di area è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e di controllo (definizione obiettivi-programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai direttori di area spettano gli atti di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

ART . 45 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali.

2. La copertura dei posti di "Direttore di area", può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle norme vigenti.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, sono regolati dalle norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

ART . 46 – ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le organizzazioni sindacali del personale, a tale uopo legittimate, saranno contattate in base ai contratti collettivi di lavoro. ed ogni qualvolta si presentino problemi che richiedano l'impegno comune per la loro ottimale soluzione, anche su richiesta delle stesse.

2. Gli organi comunali intrattengono con le organizzazioni sindacali rapporti improntati alla massima correttezza.

ART . 47 – IL VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario, ove nominato, ha compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di direttore di area e sono attribuite, anche temporaneamente e con provvedimento del Sindaco, ad un direttore di area.

2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario Comunale il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
3. Il coadiuvamento del Segretario da parte del Vice Segretario, significa che questi, in accordo con il Segretario, può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti.
4. La comune partecipazione del Segretario e del Vice Segretario alle funzioni della segreteria comunale, deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei due ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.
5. Essa comprende il coordinamento di attività intersettoriali ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi informativi che richiedono necessariamente la compresenza o la comune attività sia del Segretario che del Vice Segretario.

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART . 48 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune potrà gestire i servizi pubblici oltre che con le forme previste dalla legge, anche a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Apposito regolamento disciplina i servizi pubblici locali e le modalità del loro espletamento, anche in forma associata con altri Comuni.

ART . 49 – AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune può istituire aziende speciali dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune può partecipare ad aziende speciali.

ART . 50 – ISTITUZIONI

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio, può delegare all'istituzione, suo organismo strumentale, l'esercizio anche in forma associativa con altri Comuni, di servizi sociali, ai sensi di quanto dispone il regolamento.
2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale.

TITOLO VII - IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART . 51 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati per Consigliere, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con diligenza.

TITOLO VIII - I REGOLAMENTI COMUNALI

ART . 52 – REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta ai singoli assessori comunali, a ciascun consigliere ed ai cittadini che ne propongono uno schema alla Giunta.
3. La Giunta formula la proposta definitiva al Consiglio che può in merito consultare: associazioni, categorie ed i cittadini.

ART . 53 – FORME DI PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI.

1. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e ciò in aggiunta agli obblighi di pubblicità contemplati dalla legge. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX - CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

ART . 54 – CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI.

1. In materia di controllo sugli organi e sugli atti si applicano le disposizioni di legge.

ART . 55 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

1. L'Amministrazione attua un sistema di controlli interni con la finalità di:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza (imparzialità) dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e con responsabilità delle aree, attraverso apposito nucleo di valutazione;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

ART . 56 – CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE.

1. L'attività di controllo sulla regolarità contabile è esercitata:

- a) dal Collegio dei Revisori;
- b) dal responsabile finanziario ed eventualmente, anche
- c) da apposito servizio ispettivo che l'Amministrazione può attivare, definendone compiti e composizione, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART . 57 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'Ente e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. E' esercitato da apposita struttura che opera in posizione di autonomia e risponde agli organi di direzione politico-amministrativa.

4. Per motivate esigenze può avvalersi di consulenti esterni all'ente, scelti fra esperti di comprovata esperienza.

TITOLO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART . 58 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

TITOLO XI - IL COMUNE NELL'EUROPA – GEMELLAGGI

ART . 59 – IL COMUNE NELL'EUROPA

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano e nella realtà di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri paesi, al fine di cooperare alla costruzione di unioni sovranazionali ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

ART . 60 – GEMELLAGGI

1. Al fine di rendere concreto il rapporto di amicizia, il Consiglio comunale può stabilire gemellaggi con altri Comuni.

TITOLO XII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART . 61 – FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART . 62 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In materia di procedimento amministrativo si osservano le leggi vigenti.
2. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

ART . 63 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Apposito regolamento identifica per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Nel regolamento viene altresì individuato il responsabile del procedimento e ogni altro adempimento circa la partecipazione al procedimento amministrativo e all'autocertificazione.

ART . 64 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi ad enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni.

ART . 65 – INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I singoli cittadini possono farsi assistere e rappresentare nell'intervento, anche da patronati, associazioni e comitati.

ART . 66 – ALBO PRETORIO

1. Lo statuto, le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

TITOLO XIII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART . 67 - CONVENZIONI E PARTECIPAZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche

attraverso contratti, convenzioni, consorzi, accordi di programma, istituzioni di strutture per attività di comune interesse ed anche con la partecipazione a società pubbliche e private.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Fra gli altri, possono essere costituiti uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione – direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché per il servizio di controllo di gestione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, per lo svolgimento dell'attività di valutazione.

5. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.

6. Il Comune collabora inoltre con lo Stato e con la Comunità Europea, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi ai cittadini.

ART . 68 – CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituirsi in consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. I rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione e lo statuto.

ART . 69 – UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune favorisce l'unione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 32 del D.l.vo n. 267/2000 e della L.R. n. 3/1999, per l'esercizio di una pluralità di funzioni di propria competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

ART . 70 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più fra i soggetti predetti, il Sindaco promuove ed approva la conclusione di un accordo di programma.

2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO XIV - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

ART . 71 – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO

1. Il Comune riconosce nell'associazione Pro-Loco lo strumento per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali, artistici della comunità; per la ricettività turistica; per la conservazione delle tradizioni nonché per la divulgazione della conoscenza del territorio e degli insediamenti.

2. Il Comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero e, secondo quanto previsto dal regolamento, si rapporta con l'Associazione Pro-Loco anche in forma associata con altri Comuni e può prevedere l'erogazione di contributi con le disponibilità di bilancio.

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART . 72 – ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

ART . 73 – PROVVEDIMENTI IN ASSENZA O IN CASO DI INIDONEITA' DI REGOLAMENTI VIGENTI.

1. Per tutta la materia demandata dal presente statuto ad appositi regolamenti, ad eccezione di quelli di contabilità e per la disciplina dei contratti dell'ente, in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, il Consiglio Comunale, quando gli stessi regolamenti non siano idonei oppure non esistano, può disciplinare, le materie relative con provvedimenti che decadono automaticamente con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi.

TITOLO XVI - ENTRATA IN VIGORE

ART . 74 – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITA'

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Di esso va data adeguata pubblicità affinché ai cittadini sia consentita l'effettiva conoscenza.